

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1053

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

28/04/2024 - 06:38

Indice

1. DDL S. 1053 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1053	4
1.3. Trattazione in Commissione	41
1.3.1. Sedute	42
1.3.2. Resoconti sommari	43
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	44
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (ant.) del 04/04/2024	45
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom.) del 10/04/2024	53
1.3.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa)	58
1.3.2.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 10 (ant.) del 10/04/2024	59
1.3.2.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 11 (pom.) del 17/04/2024	64
1.4. Trattazione in consultiva	66
1.4.1. Sedute	67
1.4.2. Resoconti sommari	68
1.4.2.1. 5 ^a (Bilancio)	69
1.4.2.1.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 225 (pom.) del 09/04/2024	70

1. DDL S. 1053 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1053

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1053

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** dal **Ministro della difesa (CROSETTO)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2024

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Onorevoli Senatori. -

Lo schema di disegno di legge in esame si compone di **otto articoli**, suddivisi in due capi, e introduce misure volte a rafforzare e valorizzare la specificità delle diverse componenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il **Capo I** riguarda gli interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **Capo II**, invece, reca norme in materia di benefici assistenziali in favore del personale del predetto comparto.

Nel dettaglio, per quanto concerne l'**articolo 1**, relativo all'ordinamento e all'organizzazione della Polizia di Stato, i **commi 1 e 2, lettera a)**, novellano le disposizioni che regolano il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori e dei Commissari della Polizia di Stato, vincitori dei rispettivi concorsi pubblici.

La normativa vigente e, nello specifico, l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 200 prevedono, per tutto il personale della Polizia di Stato, che una volta assegnato presso una sede di servizio lo stesso possa far domanda di trasferimento dopo due anni qualora si tratti di sede di servizio ordinaria e dopo un anno nel caso di sedi disagiate.

Il descritto meccanismo è certamente efficace nel caso di personale già immesso in ruolo che è messo in condizione in un periodo di tempo ragionevole di raggiungere la sede di servizio più congeniale.

Il medesimo istituto, però, si mostra poco efficace ed anzi disfunzionale se applicato al personale di prima nomina come gli Agenti in prova e i Vice Ispettori della Polizia di Stato vincitori dei rispettivi concorsi pubblici.

Come è noto, infatti, il personale di nuova nomina viene assegnato nelle sedi dove si determinano i vuoti organici anche in conseguenza del ripianamento di personale collegato ai trasferimenti connessi alle istanze del personale più "anziano", che avendo maturato una maggiore anzianità chiede un avvicendamento di sede.

Il personale di nuova nomina viene, quindi, destinato, secondo l'ordine di graduatoria, alle sedi "scoperte", ove svolge parte del tirocinio formativo che costituisce un segmento del corso di formazione. Durante tale periodo nella sede di prima assegnazione il citato personale non può essere impiegato in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore.

Ne consegue che lo scadere del periodo di tirocinio finisce con il coincidere col termine biennale di permanenza in sede senza che il personale di prima nomina possa essere impiegato in servizi operativi nella sede di servizio.

Da ciò deriva che l'ufficio in cui il citato personale viene assegnato in prima nomina non riesce a giovare sotto il profilo dello svolgimento dei servizi di istituto.

Al fine, pertanto, di garantire che il personale di prima assegnazione possa contribuire a migliorare l'efficienza degli Uffici ove presta servizio, la novella prevede che il periodo minimo di permanenza passi da due a quattro anni in caso di sede ordinaria e da uno a due anni nel caso di sede disagiata.

Tale misura, peraltro, mira ad equiparare la disciplina di durata del termine di prima assegnazione del personale della Polizia di Stato neo assunto con i pari qualifica delle altre Forze di polizia.

Il **comma 2, lettera b)**, apporta mirati interventi di aggiornamento all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

La norma citata, infatti, contiene alcuni adeguamenti lessicali resisi necessari dal mutato contesto normativo.

In particolare, il numero 1) provvede ad adeguare la denominazione della "Scuola superiore di polizia" che, nella norma vigente, risulta ancora indicata con la dicitura "Istituto superiore di polizia", chiarendo altresì che alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui rispettivamente, alla tabella

A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 e alla Tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Il successivo numero 2), invece, provvede conseguentemente ad adeguare la rubrica dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 344, alla nuova denominazione.

L'intervento, pertanto, mira ad adeguare la disciplina del livello di preposizione dirigenziale della Scuola superiore alla disciplina generale della "Titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale", come risultante dal combinato disposto degli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

In base a tali disposizioni, infatti, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza la titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale è attribuita a prefetti, dirigenti generali e qualifiche equiparate.

L'articolo 2, al comma 1, nell'ambito della materia dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, interviene sul disposto di cui all'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) - il quale disciplina l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate (entrambi retti da Generale di Corpo d'Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti).

Al riguardo, si evidenzia che tale assetto ordinativo è stato introdotto dall'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di rendere maggiormente efficiente l'attività di comando e controllo in tali settori operativi dell'Arma dei Carabinieri.

In merito a tale assetto organizzativo, si evidenzia che lo stesso, a oggi, non è stato attuato, con conseguente risparmio delle risorse finanziarie necessarie (esigenze infrastrutturali connesse con l'individuazione e l'approntamento delle sedi, nonché in termini di personale da trasferire), in ragione della sopravvenuta priorità istituzionale di valorizzare il ruolo del Manager Privacy dell'Arma dei Carabinieri. Infatti, nell'attuale, complesso panorama normativo (nazionale ed europeo), la tutela della riservatezza e l'adozione di procedure per il corretto trattamento dei dati personali assumono una preminente rilevanza, quali strumenti per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

In particolare, la figura del Manager Privacy assicura il rispetto e l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali nei processi sviluppati da tutte le unità organizzative dell'Arma dei Carabinieri e svolge attività di assistenza al Comandante Generale, quale Autorità "Titolare del trattamento", nella definizione e nel coordinamento del sistema di protezione delle informazioni personali gestite dall'Istituzione, comprendente le politiche, le procedure e i processi organizzativi, legali e relativi ai rischi di trattamento.

In tale quadro, tenuto conto della complessità dei compiti devoluti al Manager Privacy e delle correlate elevate responsabilità derivanti dalla funzione, l'Arma dei Carabinieri ritiene necessario l'impiego costante, nella specifica posizione, di un dirigente di elevata professionalità ed esperienza, di livello pari a Generale di Corpo d'Armata.

Conseguentemente, con la disposizione in esame - di natura ordinamentale - si intendono rimodulare le due posizioni di Vertice (Comando unità mobili e Comando unità specializzate, che potranno essere, eventualmente, istituiti in un secondo tempo), mediante il loro accorpamento (in analogia al quadro normativo precedente alla modifica apportata dal già menzionato articolo 51, comma 8-bis, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50), in modo da riunire le funzioni riportandole in un solo Comando di Vertice (il Comando unità mobili e specializzate), con contestuale recupero di una posizione di impiego di un Generale di Corpo d'Armata, da destinare all'incarico di Manager Privacy.

In particolare, la ratio ispiratrice è quella di ricondurre a una doverosa cornice di efficienza e flessibilità l'impiego dei Generali di Corpo d'Armata, diminuendo una delle posizioni di Vertice attualmente previste, senza dover ricorrere a un incremento della relativa dotazione organica.

Il comma 2, intervenendo sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prioritariamente finalizzato a rimodulare la configurazione ordinativa del vertice del comparto di specialità del contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri, completando il processo di riorganizzazione

dell'organizzazione mobile e speciale, già avviato con l'elevazione della fascia grado delle posizioni di impiego dei Comandi carabinieri per la tutela del lavoro, del patrimonio culturale e dell'ambiente e della transazione ecologica (ora dell'ambiente e della sicurezza energetica), da generale di brigata a generale di divisione/generale di brigata (articoli 826, 827 e 828 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) .

Più in particolare, il Comando carabinieri Banca d'Italia, posto alle dipendenze gerarchiche del Comando carabinieri unità specializzate è stato istituito il 1° maggio 1982, in base alla Legge 26 gennaio 1982, n. 21, che autorizzava il Ministero della Difesa a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma in servizi di vigilanza e sicurezza alle sedi dell'Istituto di Emissione, nonché di scorta ai trasporti valori per conto dello stesso;

- Il predetto Comando è organizzato in:
 - un Ufficio comando;
 - un Reparto scorte;
 - tre Ispettorati - Nord, Centro e Sud - che svolgono attività di indirizzo e di consulenza tecnica per i Nuclei provinciali;
 - 34 Nuclei provinciali.
- espleta compiti di:
 - vigilanza, scorta e trasporti dei valori per conto della Banca d'Italia;
 - vigilanza degli immobili in uso all'Amministrazione Centrale ed alle filiali della Banca d'Italia su tutto il territorio nazionale;
- è interamente composto da militari in extraorganico, con oneri di funzionamento e trattamento stipendiale a carico di quell'Ente.

Nell'ambito dell'attività di riorganizzazione ordinativa dell'organizzazione mobile e speciale, di cui all'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - COM, è opportuno elevare la fascia grado della posizione di impiego del comandante del Comando carabinieri Banca d'Italia da generale di brigata a generale di divisione/generale di brigata.

La norma tiene conto della:

- ✓ particolare rilevanza dell'interesse collettivo costituzionalmente garantito, tutelato dal citato comparto di specialità;
- ✓ complessità delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo attribuite a quel Comandante, anche in ragione delle consistenze organiche e della capillare dislocazione sul territorio nazionale dei reparti alle sue dipendenze;
- ✓ esigenza di garantire la necessaria flessibilità di impiego degli ufficiali generali (generali di divisione e di brigata), in considerazione del fatto che la loro consistenza è strettamente connessa alle posizioni di impiego previste dalla legge. L'intendimento è quello di favorire una manovra sempre più ampia e diversificata, nei limiti delle attuali consistenze organiche degli ufficiali generali previste dal Codice dell'ordinamento militare, che tenga in debita considerazione le peculiari e delicate competenze oggi riconosciute ai Comandanti dei comandi apicali di reparti a elevato indice di specializzazione, operanti in settori strategici.

Il comma 3 riguarda le attività di rimborso dall'Agenzia delle Entrate del credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. Ai compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, individuati dal Codice dell'Ordinamento Militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e dal relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) si affiancano, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, i peculiari compiti nel settore della tutela ambientale e forestale, tra i quali spiccano le attività di:

- vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.

L'insieme delle medesime si traduce in un importante contributo offerto dall'Arma in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), volto alla realizzazione della transizione ecologica, della neutralità climatica e dello sviluppo ambientale sostenibile, che giustifica quindi la modifica normativa in questione tesa a valorizzare le indicate funzioni.

Alla luce di ciò, la disposizione in esame consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le somme espressamente richiamate dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato dall'articolo 2, lettera g), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e ora attribuita all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (attraverso il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità, da cui dipendono i Reparti carabinieri biodiversità, i collegati Centri nazionali e Nuclei).

Sul citato conto corrente, già intestato all'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e, fino al 31 dicembre 2016, facente capo al disciolto Corpo Forestale dello Stato:

a) l'allora Ministero dell'economia nazionale doveva versare ogni anno tutti i fondi stanziati in bilancio per il servizio forestale (tranne quelli relativi alle spese per il personale);

b) affluiscono:

- i redditi delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con varie leggi, quelli delle foreste, di cui alla lettera b), dell'articolo 106 del citato Regio Decreto, nonché quelli demaniali delle nuove Province del Regno, delle foreste e dei terreni pervenuti all'azienda;
- i proventi delle oblazioni e delle pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali;
- tutte le altre somme per qualsiasi titolo dovute all'Azienda.

Va inoltre precisato che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità (già Ufficio per la biodiversità), per l'assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una Partita IVA (oggi P.IVA 00934971003 e C.F. 00819910589 con ultima variazione risalente al 1° giugno 2017) - attribuita con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 alla soppressa Azienda di Stato delle Foreste demaniali - al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale. Tale gestione comporta, infatti, anche l'alienazione di beni regolarmente fatturata e il debito IVA viene versato direttamente in entrata dall'acquirente, mentre i crediti IVA maturati in conseguenza degli acquisti [effettuati per finalità di natura commerciale (non istituzionale), correlata all'esercizio delle attività di gestione delle foreste demaniali], non sono stati, in passato, recuperati dall'ex Corpo forestale dello Stato determinando un credito d'imposta.

Le somme derivanti dalla disposizione di modifica (comma 4-bis, dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 177) sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell'ambito delle correlate funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo.

In linea con l'attuale procedura, il trasferimento dei fondi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al bilancio dell'Arma dei carabinieri viene attivato con richiesta di versamento sul capitolo 2368 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze" - articolo 7 "Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni" e successiva richiesta di riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della missione 18.17 "Sviluppo sostenibile per la tutela del territorio e dell'ambiente".

Il **comma 4** riguarda il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, che presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari e la relativa gestione logistica.

In relazione alla disposizione in esame, si ricorda che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

A sua volta, l'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. *c*), del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, disciplina l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all'Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (a seguito della modifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), n. 1), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), che ne definisce gli obiettivi strategici generali.

Il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), sottoscritta a Washington nel 1973, recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, tra l'altro contraddistinta da specifiche peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati), comporta la necessità, sul piano logistico, di sostenere spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di veicoli speciali, spesso di difficile approvvigionamento, nonché alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. Le peculiari esigenze non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti.

Per le ragioni sopra esposte e al fine di gestire le spese connesse con il funzionamento e il potenziamento del centro, è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La ripartizione del fondo su base pluriennale tiene conto del necessario sviluppo pluriennale di alcune iniziative infrastrutturali (aree di custodia, recinti) e approvvigionative (acquisto di veicoli speciali non prontamente disponibili sul mercato), tale da consentire una programmazione che interessi più esercizi finanziari, in linea con il principio, cardine della contabilità ordinaria, dell'esigibilità della spesa. La novella è finalizzata ad ottimizzare l'attività di programmazione, fermo restando l'obbligo di ricorrere annualmente al richiamato decreto interministeriale per la programmazione delle attività da svolgere nel triennio successivo, anche alla luce di eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento di tali attività, in ragione della sopra richiamata dipendenza funzionale prevista dal citato articolo 174-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010.

L'iniziativa recata **dall'articolo 3**, per quanto concerne l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, è volta a garantire, in aderenza ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione, la certezza giuridica delle decorrenze delle promozioni aggiuntive - annuali e non annuali, previste a copertura delle vacanze - degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Ciò al fine di assicurare, per ciascuna delle richiamate tipologie di promozioni, l'applicazione di criteri uniformi e aprioristicamente determinati, tali da escludere che decorrenze diversificate - derivanti da fattori esogeni al procedimento di avanzamento - incidano sull'imparziale progressione di carriera dei predetti ufficiali.

In via più generale, si evidenzia che la disciplina dell'avanzamento per la categoria ufficiali è contenuta nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il quale prevede il conferimento di promozioni cc.dd. «a vacanza»:

- a) nelle annualità in cui non sono previste promozioni a scelta per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, se nel corso di tali annualità si verificano una o più vacanze nei gradi superiori (articolo 26);
- b) laddove, al 1° luglio di ogni anno, venga constatato che le promozioni fisse annuali di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo non siano state sufficienti a coprire le carenze organiche nel grado superiore (articolo 31);
- c) al grado di generale di divisione del «*comparto aeronavale*» (a partire dal 2029), nell'anno in cui non sono previste promozioni fisse annuali a quel grado e la consistenza in effettivo risulti inferiore alle due unità (tabella 1 di cui alla tabella 11.2 del decreto legislativo n. 172 del 2019 come modificata per effetto del decreto-legge n. 36 del 2022).

Si evidenzia infine che, fino al 31 dicembre 2031, l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevede che ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» non si applichino le previsioni di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e siano conferite promozioni annuali dei predetti ufficiali, anche in caso di disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, esclusivamente secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022.

In relazione al quadro normativo sopra richiamato, la presente iniziativa è volta a modificare le disposizioni in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, che - a differenza delle promozioni fisse annuali (c.d. «tabellari»), per le quali l'art. 30 del decreto legislativo n. 69 del 2001 stabilisce una decorrenza giuridica al 1° gennaio, per quelle a scelta (comma 1), e al giorno del compimento delle previste anzianità, per quelle ad anzianità (comma 2) - non contemplano un preciso termine di decorrenza.

Nello specifico, il **comma 1** reca talune modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 69 del 2001, al fine di prevedere che:

- d) le promozioni - conferite, ai sensi dell'articolo 26, in caso di vacanze nei gradi superiori, agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nelle annualità in cui non sono previste promozioni annuali a scelta - decorrano dalla data in cui si verifica la vacanza in parola [**lettera a)**];
- e) le promozioni attribuite, ai sensi dell'articolo 31, in ragione delle vacanze constatate al 1° luglio di ciascun anno abbiano decorrenza giuridica dalla predetta data [**lettera b)**].

Il **comma 2** reca la modifica della nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di prevedere che - per le promozioni «a vacanza» per il grado di generale di divisione del «*comparto aeronavale*», operate a partire dal 2029 e nell'anno in cui la consistenza in effettivo nel predetto grado risulti inferiore alle due unità - la relativa decorrenza sia fissata alla data in cui si verifica la vacanza stessa.

Infine, il **comma 3** integra l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017, fissando al 1° luglio la decorrenza delle promozioni annuali conferite, fino al 31 dicembre 2031, ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate.

Con riguardo alla lettera a) del comma 1 occorre precisare che l'articolo 8 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazione dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha apportato modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM), recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010, prevedendo l'anticipazione della formazione dell'aliquota di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dal 31 ottobre di ogni anno al 15 settembre. La medesima norma ha poi definito un periodo transitorio per un periodo di 2 anni (con formazione dell'aliquota al 15 ottobre per il 2021 e 2022).

La legge 23 novembre 2021, n. 178, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, all'articolo 2, ha poi apportato un'ulteriore modifica all'articolo 2233-*quater* del COM, in base alla quale i periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, validi ai fini dell'avanzamento, sono da intendersi ridotti di 30 giorni, per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Pertanto, la modifica di cui alla **lettera a)** del **comma 1**, permette di estendere per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di

servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al COM, garantendo un adeguato margine di flessibilità agli organi di impiego di Forza armata nei casi di avvicendamenti negli incarichi di comando o di attribuzioni specifiche ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze.

La **lettera b)** del medesimo **comma 1** consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale ed esperienziale fatto dall'amministrazione e dallo stesso personale discendente dall'impiego di taluni Ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa. Ciò in perfetta analogia con quanto già previsto a legislazione vigente per coloro che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione prevede l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.

Tale modifica dell'articolo 975 del Codice dell'ordinamento militare si rende necessaria allo scopo di evitare che tali professionalità – quali quelle indicate nell'ambito dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 119 del 2022 ed oggetto di incremento organico (“medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente”) – in via di definizione con il discendente decreto legislativo, a seguito di impiego esterno rispetto all'Amministrazione militare e dell'acquisizione di ulteriori *skills*, optino per lasciare il servizio alle dipendenze dello Stato, così vanificando e disperdendo l'*expertise* conseguita.

La **lettera c)** del **comma 1** ha lo scopo di fugare qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza delle promozioni da attribuire ai Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione. In particolare, avallando la prassi più che decennale di applicazione dell'articolo 1099 del Codice dell'ordinamento militare (COM), viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al 1° luglio dell'anno di riferimento. Ciò atteso che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1079 del COM, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall'articolo 2250-ter del COM.

La **lettera d)** del **comma 1** è finalizzata a consentire, attraverso apposito concorso per titoli da indire nell'anno 2024, di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie. L'esigenza in parola è dettata dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.

La disposizione di cui **all'articolo 5**, concernente la materia del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al **comma 1**, conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, si prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge delega siano adottati uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, 13 ottobre 2018, n. 127.

Tali provvedimenti, infatti, hanno inciso sull'originario impianto normativo concernente le funzioni e i compiti nonché l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Tuttavia, a distanza di cinque anni dal processo di riforma e dalla sua concreta attuazione - realizzata mediante l'adozione dei provvedimenti attuativi di rango secondario - sono emerse nuove e specifiche esigenze, connesse anche ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, di revisione e semplificazione del vigente sistema ordinamentale.

Tali esigenze, pertanto, richiedono nuove modalità organizzative ed operative, mediante le quali il Corpo nazionale possa assolvere alle fondamentali missioni istituzionali ad esso affidate in via esclusiva, quali il soccorso pubblico e la prevenzione degli incendi. Al contempo, si rende necessaria una rivisitazione, in termini modificativi e integrativi, anche delle disposizioni ordinamentali per

renderle coerenti con il mutato contesto organizzativo e adeguarle ai mutati scenari e alle conseguenti nuove esigenze.

Il **comma 2** indica i principi informatori della delega e, in particolare, l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche. Tali principi, che dovranno orientare l'esercizio della delega, sono scaturiti da specifiche esigenze riformatrici emerse anche sulla scorta dell'esperienza attuativa maturata nel corso degli ultimi cinque anni con la concreta applicazione dei citati decreti legislativi.

Il **comma 3** reca l'individuazione dell'iter legislativo necessario per l'attuazione della legge delega, mediante l'adozione dei decreti legislativi, con indicazione anche dei relativi termini procedurali.

Il **comma 4**, infine, reca le disposizioni di natura finanziaria.

Passando all'**articolo 6**, relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al comma 1, prevede che al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico -consolare, modifica le disposizioni dell'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed il comma 8 dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La disposizione di modifica inserisce all'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 un nuovo comma in cui si individua la possibilità per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera di destinare proprio personale (4 unità), fuori dal territorio nazionale (secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18/1967), per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere ed attuare lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia degli atti di amministrazione marittima relativa alla documentazione delle unità di bandiera, delle procedure di imbarco e sbarco dei marittimi e della sicurezza dello stesso trasporto marittimo.

Il **comma 2** modifica l'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede la possibilità di utilizzo per l'Amministrazione degli affari esteri, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica, di esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

L'inserimento delle quattro unità di personale è predisposto nel rispetto dei limiti di cui alla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che fissa il numero di esperti dell'art. 168 in 172 unità, con l'esclusione delle unità riservate alla Polizia di Stato ed alla Guardia di finanza. La modifica richiesta, infatti, escluderebbe dal predetto computo di 172 unità anche le quattro unità di personale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Ad oggi la competenza del Consolato italiano ad operare quale autorità marittima all'estero discende da due fonti normative differenti: il Codice della Navigazione (art. 20) e il Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.71 "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari" (art. 48). In virtù di tali fonti, l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientra tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero.

Quanto sopra, nasce dall'esigenza di supportare il proprio naviglio che naviga fuori dalle acque di competenza, non dimenticando che circa il 90% del trasporto merci globale avviene via mare. L'evoluzione tecnica della materia relativa alla sicurezza del trasporto marittimo (safety, security ed ambientale), nonché le complesse norme sull'imbarco e sbarco dei marittimi, prevedono la conoscenza di norme nazionali, europee ed internazionali, richiedendo uno spinto approccio tecnico/amministrativo, fondamentale per agevolare il proprio naviglio di bandiera ad effettuare operazioni commerciali rapide e veloci.

La creazione di quattro posizioni presso i principali sorgitori esteri in cui si svolgono annualmente più di 1.000 atti di navigazione marittima, ha l'indubbio beneficio di agevolare sia l'attività dei propri rappresentanti diplomatici, ma soprattutto di velocizzare e snellire le pratiche amministrative delle proprie navi commerciali, con evidenti ripercussioni positive sulla sicurezza dei traffici e sulla velocità delle operazioni amministrative/commerciali.

Il **comma 3** quantifica gli oneri necessari alle modifiche di cui ai commi 1 e 2 della norma.

Per quanto concerne le disposizioni del **Capo II**, in materia di benefici assistenziali per il personale del comparto sicurezza e difesa, la norma di cui **all'articolo 7** prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Tale intervento è finalizzato a realizzare gli scopi assegnati al Fondo di assistenza nell'ottica di una maggiore aderenza ai principi di efficacia ed efficienza.

Come è noto, la «fondazione» è un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico.

Al riguardo, si evidenzia che la diversa configurazione giuridica consente di facilitare in parte l'attività dell'Ente, non escludendo, tuttavia, l'assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, in quanto la Fondazione, anche quale ente di diritto privato, soggiace al controllo del suddetto organismo. Gli atti dell'ente, infatti, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 29/10/2010, n. 244 devono rispettare i principi di cui al Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici D.P.R. 27/02/2003, n. 97 ed ai connessi controlli della Corte dei Conti.

Inoltre, l'assoggettamento dell'Ente alle regole del diritto privato consente una maggiore duttilità nella gestione della riscossione di elargizioni volontarie mensili da parte del personale in servizio quale atto di liberalità e non come quota associativa, secondo uno schema già previsto dalle altre Forze di polizia. D'altro canto, il predetto Fondo risulta già articolato secondo i canoni di una Fondazione, in quanto è dotato di uno statuto che individua gli organi, la loro composizione ed i loro compiti nonché di un proprio patrimonio (seppur in parte alimentato da risorse pubbliche) e svolge funzioni di assistenza morale, culturale, materiale e sociale in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato, ai loro familiari ed orfani.

Alla luce di quanto sopra delineato, l'istituto giuridico in argomento della Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, per la sua elasticità e duttilità permette di procedere in modo più "agevole" alla realizzazione delle attività d'interesse del personale volte alla cura e assistenza, nonché dei loro familiari e dei terzi.

Ciò premesso discende dal regime di diritto privato applicato alla Fondazione che il controllo sugli atti della stessa avvenga in conformità di quanto previsto dall'articolo 25 del c.c..

La citata disposizione prevede che l'autorità governativa, ossia il Prefetto o le regioni o le province autonome competenti (art. 5 DPR 361/2000):

- esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
- provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
- annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
- può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

La *ratio* dell'art. 25 c.c. è semplice: dal momento che nelle fondazioni non esiste un organo assembleare, l'attività di controllo è demandata al Prefetto.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione, pari ad euro 2.903.987,45, è costituito dall'attivo dell'ultimo bilancio consuntivo del Fondo di assistenza del personale della Polizia di stato, riferito all'anno 2022, e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2023.

Si rappresenta che le fonti di finanziamento dell'Ente, secondo le modalità vigenti, oltre che dalle risorse di cui all'art.2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dai proventi delle sanzioni

amministrative pecuniarie utilizzabili ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle risorse devolute al Fondo di assistenza ai sensi dell'articolo 1 *quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005, n.89, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 1001 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, consistono anche nei proventi conseguiti dalla sottoscrizione degli abbonamenti a "Polizia Moderna", quotidiano edito dal Fondo con il quale si finanziano i contributi per il "Piano Marco Valerio", che prevede un sostentamento per le cure dei figli minori - affetti da patologie croniche - dei dipendenti, anche dalle entrate relative ai canoni di concessione per i servizi di gestione dei bar allocati presso gli uffici della Polizia, degli stabilimenti balneari ed altre varie attività svolte per il benessere del personale.

Il **comma 6** del medesimo articolo specifica inoltre che la Fondazione si avvarrà del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e la cui dotazione organica è stata successivamente definita con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2023.

Infine, l'**articolo 8** reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare. Si precisa che le disposizioni integrative degli articoli 131-bis e 113 del Codice dell'ordinamento militare sono volte, a completamento stesso dell'articolo 131-bis, introdotto con l'articolo 37-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a precisare chi sono i soci ordinari, ovvero gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto ai circoli, e che l'Ente circoli, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, fa parte dell'organizzazione logistica della Marina militare.

Relazione tecnica

Lo schema di disegno di legge in esame si compone di **otto articoli**, suddivisi in due capi, e introduce misure volte a rafforzare e valorizzare la specificità delle diverse componenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il **Capo I** riguarda gli interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **Capo II**, invece, reca norme in materia di benefici assistenziali in favore del personale del predetto comparto.

Nel dettaglio, per quanto concerne l'**articolo 1**, relativo all'ordinamento e all'organizzazione della Polizia di Stato, **i commi 1 e 2, lettera a)**, novellano le disposizioni che regolano il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori e dei Commissari della Polizia di Stato, vincitori dei rispettivi concorsi pubblici.

Il **comma 2, lettera b)**, apporta mirati interventi di aggiornamento all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

La norma citata, infatti, contiene alcuni adeguamenti lessicali resisi necessari dal mutato contesto normativo, chiarendo, altresì, che alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui rispettivamente, alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 e alla Tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

La disposizione di cui **all'articolo 1** ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, al comma 1, nell'ambito della materia dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, interviene sul disposto di cui all'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) - il quale disciplina l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate (entrambi retti da Generale di Corpo d'Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti).

La disposizione è di natura ordinamentale e non implica alcun onere, venendo realizzata a invarianza di pianta organica e di risorse strumentali. Essa è in linea con l'esigenza di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, realizzando un efficiente impiego delle citate risorse.

Il **comma 2**, intervenendo sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prioritariamente finalizzato a rimodulare la configurazione ordinativa del vertice del comparto di specialità del contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri, completando il processo di riorganizzazione dell'organizzazione mobile e speciale, già avviato con l'elevazione della fascia grado delle posizioni di impiego dei Comandi carabinieri per la tutela del lavoro, del patrimonio culturale e dell'ambiente e della transazione ecologica (ora dell'ambiente e della sicurezza energetica), da generale di brigata a generale di divisione/generale di brigata (articoli 826, 827 e 828 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

La disposizione in esame:

- ✓ non implica alcun onere, venendo realizzata ad invarianza di pianta organica e di risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, intervenendo esclusivamente sull'impiego dei generali di divisione, i cui volumi organici complessivi nei distinti gradi rimangono invariati, in forza di quanto disposto dai vigenti articoli 823, 1226-bis e 2211-bis del Codice dell'ordinamento militare;
- ✓ è in linea con l'esigenza di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, realizzando un efficiente impiego della citata risorsa, così come indicato nella relazione illustrativa, con conseguenti positive ricadute in termini di impiego dei fondi dedicati;
- ✓ ha ricevuto il preventivo benestare del Governatore della Banca d'Italia.



Il comma 3 riguarda le attività di rimborso dall’Agenzia delle Entrate del credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell’ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione in esame consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all’articolo 124 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le somme espressamente richiamate dall’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell’ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato dall’articolo 2, lettera g), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e ora attribuita all’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (attraverso il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità, da cui dipendono i Reparti carabinieri biodiversità, i collegati Centri nazionali e Nuclei).

Sul citato conto corrente, già intestato all’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e, fino al 31 dicembre 2016, facente capo al disciolto Corpo Forestale dello Stato:

a) l’allora Ministero dell’economia nazionale doveva versare ogni anno tutti i fondi stanziati in bilancio per il servizio forestale (tranne quelli relativi alle spese per il personale);

b) affluiscono:

- i redditi delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con varie leggi, quelli delle foreste, di cui alla lettera b), dell’articolo 106 del citato Regio Decreto, nonché quelli demaniali delle nuove Province del Regno, delle foreste e dei terreni pervenuti all’azienda;
- i proventi delle oblazioni e delle pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali;
- tutte le altre somme per qualsiasi titolo dovute all’Azienda.

Va inoltre precisato che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità (già Ufficio per la biodiversità), per l’assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una Partita IVA (oggi P.IVA 00934971003 e C.F. 00819910589 con ultima variazione risalente al 1° giugno 2017) - attribuita con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 alla soppressa Azienda di Stato delle Foreste demaniali – al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all’allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale. Tale gestione comporta, infatti, anche l’alienazione di beni regolarmente fatturata e il debito IVA viene versato direttamente in entrata dall’acquirente, mentre i crediti IVA maturati in conseguenza degli acquisti [effettuati per finalità di natura commerciale (non istituzionale), correlata all’esercizio delle attività di gestione delle foreste demaniali], non sono stati, in passato, recuperati dall’ex Corpo forestale dello Stato determinando un credito d’imposta.

Le somme derivanti dalla proposta di modifica (comma 4-bis, dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 177) sono riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell’ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell’ambito delle correlate funzioni attribuite all’Arma dei carabinieri, dall’ articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo.

In linea con l’attuale procedura, il trasferimento dei fondi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al bilancio dell’Arma dei carabinieri viene attivato con richiesta di versamento sul capitolo 2368 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze" - articolo 7 "Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni" e successiva richiesta di riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della missione 18.17 "Sviluppo sostenibile per la tutela del territorio e dell’ambiente".

La norma di cui al comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 riguarda il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, che presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari e la relativa gestione logistica.



Al fine di gestire le spese connesse con il funzionamento e il potenziamento del centro, è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La ripartizione del fondo su base pluriennale tiene conto del necessario sviluppo pluriennale di alcune iniziative infrastrutturali (aree di custodia, recinti) e approvvigionative (acquisto di veicoli speciali non prontamente disponibili sul mercato), tale da consentire una programmazione che interessi più esercizi finanziari, in linea con il principio, cardine della contabilità ordinaria, dell'esigibilità della spesa. La novella è finalizzata ad ottimizzare l'attività di programmazione, fermo restando l'obbligo di ricorrere annualmente al richiamato decreto interministeriale per la programmazione delle attività da svolgere nel triennio successivo, anche alla luce di eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento di tali attività, in ragione della sopra richiamata dipendenza funzionale prevista dal citato articolo 174-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010.

La disposizione di cui al comma 4, che non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, prevede, a decorrere dal 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione pluriennale del fondo, con l'indicazione delle attività da svolgere. Nello specifico, a mero titolo esemplificativo, per quanto concerne i costi per la realizzazione e la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di mezzi, materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinario, si riportano nella tabella sottostante - suddivisa in macro-aree - le connesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, fermo restando che le eventuali rimodulazioni dovranno essere effettuate con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze:



Voce di spesa		Importo	Clausola	Importo	Clausola	Importo	Clausola
Missioni per il personale		20.000					
Acquisto di materiali di consumo	Materiali elettrici, edili, idraulici e lignei per attività di minuto mantenimento e piccole manutenzioni	100.000					
	Mantenimento alimentare degli animali	10.000					
Acquisto e noleggio di beni e servizi	Piccoli arredi necessari per le strutture che ospitano i Centri Territoriali di Accoglienza degli Animali Confiscati	15.000					
	Dispositivi di protezione individuale per il personale operaio dipendente dai Reparti Biodiversità e da impiegare nelle lavorazioni per i Centri Territoriali di Accoglienza degli Animali Confiscati	25.000					
Canoni		50.000	2024		2025		2026
Spese generali		30.000					
Acquisto di mezzi, attrezzature, macchinari, impianti ed equipaggiamenti*		0		250.000		250.000	
Manutenzione ordinaria e straordinaria, e ampliamento di strutture, impianti e attrezzature dei CTAAC	Manutenzione ordinaria	50.000					
	Lavori di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle strutture e interventi di manutenzione straordinaria già determinati con istruttorie progettuali nella precedente annualità/in corso di determinazione tramite progetti da perfezionare*	500.000		700.000		650.000	
		800.000		950.000		900.000	
				2.650.000			

*Spese in conto capitale

L'articolo 3, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, è volto a garantire, in aderenza ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione, la certezza giuridica delle decorrenze delle promozioni aggiuntive - annuali e non annuali, previste a copertura delle vacanze - degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Ciò al fine di assicurare, per ciascuna delle richiamate tipologie di promozioni, l'applicazione di criteri uniformi e aprioristicamente determinati, tali da escludere che decorrenze diversificate - derivanti da fattori esogeni al procedimento di avanzamento - incidano sull'imparziale progressione di carriera dei predetti ufficiali.

Nello specifico, il **comma 1** reca talune modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 69 del 2001, al fine di prevedere che:

- le promozioni - conferite, ai sensi dell'articolo 26, in caso di vacanze nei gradi superiori, agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nelle annualità in cui non sono previste promozioni annuali a scelta - decorrano dalla data in cui si verifica la vacanza in parola [**lettera a)**];
- le promozioni attribuite, ai sensi dell'articolo 31, in ragione delle vacanze constatate al 1° luglio di ciascun anno abbiano decorrenza giuridica dalla predetta data [**lettera b)**].

Il **comma 2** reca la modifica della nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di prevedere che - per le promozioni «a vacanza» per il grado di generale di divisione del «comparto aeronavale», operate a partire dal 2029 e nell'anno in cui la consistenza in effettivo nel predetto grado risulti inferiore alle due unità - la relativa decorrenza sia fissata alla data in cui si verifica la vacanza stessa.



Infine, il **comma 3** integra l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017, fissando al 1° luglio la decorrenza delle promozioni annuali conferite, fino al 31 dicembre 2031, ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».

La disposizione in esame non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo meramente confermativa di quanto finora avvenuto in sede applicativa ai fini della determinazione delle decorrenze attribuite alle promozioni disposte sulla base delle norme di cui trattasi.

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate.

La modifica di cui alla **lettera a)** del **comma 1** permette di estendere per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al COM, garantendo un adeguato margine di flessibilità agli organi di impiego di Forza armata nei casi di avvicendamenti negli incarichi di comando o di attribuzioni specifiche ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze.

La **lettera b)** del medesimo **comma 1** consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale ed esperienziale fatto dall'amministrazione e dallo stesso personale discendente dall'impiego di taluni Ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa. Ciò in perfetta analogia con quanto già previsto a legislazione vigente per coloro che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione prevede l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.

La **lettera c)** del **comma 1** ha lo scopo di fugare qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza delle promozioni da attribuire ai Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione. In particolare, avallando la prassi più che decennale di applicazione dell'articolo 1099 del Codice dell'ordinamento militare (COM), viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al 1° luglio dell'anno di riferimento. Ciò atteso che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1079 del COM, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall'articolo 2250-ter del COM.

La **lettera d)** del **comma 1** è finalizzata a consentire, attraverso apposito concorso per titoli da indire nell'anno 2024, di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie. L'esigenza in parola è dettata dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nella considerazione che i richiamati reclutamenti sono sviluppati nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del citato Codice dell'ordinamento militare, come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale modalità era tra l'altro già prevista nell'ambito del provvedimento di approvazione originaria della norma (l'articolo 2197-ter.1) di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.

L'articolo 5 reca disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e a tale scopo, al **comma 1**, conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 2** indica i principi informativi della delega e, in particolare, l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con



soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche. Viene altresì specificato che tali principi dovranno orientare l'esercizio della delega senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** reca l'individuazione dell'iter legislativo necessario per l'attuazione della legge delega, mediante l'adozione dei decreti legislativi, con indicazione anche dei relativi termini procedurali.

Il **comma 4**, infine, stabilisce che dal presente articolo e dai decreti da esso derivanti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando contestualmente che i predetti decreti legislativi di attuazione devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Passando all'**articolo 6**, relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al comma 1, prevede che al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico -consolare, modifica le disposizioni dell'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed il comma 8 dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il **comma 2** modifica l'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede la possibilità di utilizzo per l'Amministrazione degli affari esteri, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica, di esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

L'inserimento delle quattro unità di personale è predisposto nel rispetto dei limiti di cui alla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che fissa il numero di esperti dell'art. 168 in 172 unità, con l'esclusione delle unità riservate alla Polizia di Stato ed alla Guardia di finanza. La modifica richiesta, infatti, escluderebbe dal predetto computo di 172 unità anche le quattro unità di personale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Ad oggi la competenza del Consolato italiano ad operare quale autorità marittima all'estero discende da due fonti normative differenti: il Codice della Navigazione (art. 20) e il Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.71 "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari" (art. 48). In virtù di tali fonti, l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientra tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero.

Al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico – consolare, con la disposizione in esame si individua la possibilità per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera di destinare proprio personale dirigente (n. 4 unità) , fuori dal territorio nazionale (secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18/1967), per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere ed attuare lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia degli atti di amministrazione marittima relativa alla documentazione delle unità di bandiera, delle procedure di imbarco e sbarco dei marittimi e della sicurezza dello stesso trasporto marittimo.

Per la quantificazione e stima degli oneri annui relativi agli Esperti presso le quattro sedi individuate, corrispondenti ad uffici all'estero che compiono più di 1.000 atti nell'esercizio delle attribuzioni di autorità marittima, sono stati considerati i seguenti elementi:

- a) un coniuge ed un figlio a carico;
- b) i viaggi in aereo vengano effettuati in classe economica;
- c) si è considerata prudenzialmente l'equiparazione al posto di funzione di consigliere, ai fini del trattamento economico all'estero previsto dagli articoli 170 e seguenti del DPR n. 18/1967. Prudenzialmente non si considera la possibilità di inviare ufficiali su posti di funzione equiparabili a quello di primo segretario. Non essendo prevista espressamente dalla disposizione normativa alcuna deroga al numero massimo di otto posti equiparabili a primo consigliere, non



sarà possibile attribuire tale equiparazione. Resta inteso che il livello del posto di funzione (primo segretario o consigliere) sarà determinato in funzione del grado rivestito dall'ufficiale di volta in volta effettivamente destinato, tenuto comunque conto dell'esigenza di assicurare in ogni caso che tale grado sia inferiore a quello previsto per l'addetto per la difesa competente per la sede interessata.

Nello specifico le sedi considerate per la base di calcolo sono: New York (USA), Singapore (Singapore), Panama (Panama) e Atene (Grecia). La previsione di indicare un rappresentante del Corpo, di comprovata esperienza, ha l'indubbio beneficio di agevolare sia l'attività dei propri rappresentanti diplomatici, ma soprattutto di velocizzare e snellire le pratiche amministrative relative al naviglio mercantile nazionale, con evidenti riflessi positivi sulla sicurezza dei traffici e sulla velocità delle operazioni amministrative/commerciali.

Pertanto, nelle tabelle di seguito riportate, sono indicate le stime degli oneri annui riferibili ai parametri per l'impiego di quattro unità di personale nel grado di Capitano di Vascello nelle citate località e calcolati tenendo conto di:

- **ISE** (con carichi di famiglia standard);
- **Indennità prima sistemazione** (valori singoli reali con carichi di famiglia, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- **Viaggio trasferimento** (valori singoli reali con carichi di famiglia standard, viaggio di sola andata, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- **Viaggi di congedo** (valori singoli reali con carichi di famiglia, rapportati a 2/3 per le sedi disagiate e normali con sufficiente distanza dall'Italia considerando il diritto riconosciuto di un viaggio di congedo ogni 18 mesi);
- **Trasporto effetti** (valori singoli reali del trasloco sia alla partenza che al ritorno, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- **Indennità di rientro** (valori singoli reali con carichi di famiglia, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- **Contributo provvidenze scolastiche**: somme effettivamente corrisposte nelle Sedi interessate.



Tab.1

		ISE				
Funzione	Sede	ISE netta mensile (cap. 1276/1) con coniuge ed 1 figlio a carico	Ritenute erariali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio mensile (cap. 1276/1)
Consigliere	Singapore	9.218,44 €	972,32 €	227,74 €	602,33 €	5.441,81 €
Consigliere	Atene	7.390,48€	972,32 €	227,74 €	602,33 €	2.418,38€
Consigliere	Panama	9.700,74 €	972,32 €	227,74 €	602,33 €	2.627,36 €
Consigliere	New York	10.255,93€	972,32 €	227,74 €	602,33 €	7.591,66€
		36.565,58€	3.889,29 €	910,96 €	2.409,31 €	18.079,21 €

Tab.2

		INDENNITA' DI PRIMA SISTEMAZIONE			
Funzione	Sede	IPS netta (cap. 1276/8)	Ritenute erariali (cap. 1276/2)2	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)2	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)2
Consigliere	Singapore	13.853,81 €	6.944,65 €	1.626,59 €	4.302,02 €
Consigliere	Atene	11.825,38€	5.414,43€	€ 1.268,18	3.354,09€
Consigliere	Panama	14.389,00 €	7.348,39 €	1.721,15 €	4.552,12 €
Consigliere	New York	15.005,08€	7.813,15€	€ 1.830,01	4.840,03€
		€27.536,63€	€ 13.760,31€	€ 3.222,97	€ 8524,13

Tab.3

		INDENNITA' DI RIENTRO			
Funzione	Sede	INDENNITA' DI RIENTRO netta (cap. 1276/8)	Ritenute erariali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
Consigliere	Singapore	10.098,04 €	4.111,35 €	963,61 €	2.548,56 €
Consigliere	Atene	9.921,96 €	3.978,52 €	933,70 €	2.469,46 €
Consigliere	Panama	10.144,49 €	4.146,40 €	971,82 €	2.570,27 €
Consigliere	New York	10.197,97 €	4.186,74 €	977,95 €	2.586,49 €
		20.181,23 €	8.211,50 €	1.923,54 €	5.087,38 €

Tab.4

		PROVVIDENZE SCOLASTICHE	TRASPORTO EFFETTI	VIAGGI	
Funzione	Sede	Contributo per provvidenze scolastiche (cap.1276/6)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	SPESE DI VIAGGIO TRASFERIMENTO (CAP. 1292/3)	SPESE DI VIAGGIO CONGEDO (CAP. 1292/4)
Consigliere	Singapore	15.872,58 €	18.155,29 €	7.300	2.733,33 €
Consigliere	Atene	13.100,12 €	9.387,77 €	€ 450,00	non previsto
Consigliere	Panama	16.604,10 €	18.155,29€	€ 7.600	€ 1800,00
Consigliere	New York	29.077,09 €	18.155,29 €	€ 5.000	2.266,67 €
		74.654,03€	31.926,29 €	€ 10.175,00	6.800,00 €



Alla luce di quanto sopra, all'onere complessivo annuo da finanziare a decorrere dal 2024 con la presente misura, esplicitato nella Tab.5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 – 2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, le risorse così individuate alimentano direttamente i capitoli di spesa (vds tab.5) iscritti nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che provvede con propri uffici dedicati ad effettuare la liquidazione e il pagamento degli emolumenti in questione a favore del personale delle Capitanerie di porto – guardia costiera interessato.

Tab.5

Cap.	PG		Onere annuo
1276	1	ISE netta	438.787
	1	Maggiorazione alloggio	€ 216.951
	2	IRPEF	€ 68.643
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 16.078
	6	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche – componente netta	€ 74.654
	8	indennità di sistemazione netta	27.537
	8	indennità di rientro netta	20.181
	9	Trasporto effetti	31.926
1292	3	spese viaggio di trasferimento	€ 10.175
	4	viaggio di congedo	€ 6.800
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	€ 42.523
			€ 954. 255

Considerati i tempi tecnici di istituzione dei posti e di individuazione e destinazione del personale, si prevede che il personale non potrà prendere servizio nei posti istituiti prima del secondo semestre del 2024. Conseguentemente, gli oneri per il 2024 sono considerati al 50% rispetto al totale a regime, fatti salvi gli oneri connessi alle spese connesse con l'indennità di sistemazione e con il viaggio di trasferimento che sono considerati per intero. Per il primo anno non sono considerati gli oneri per l'indennità di rientro e per il viaggio di congedo, in quanto non previsti o comunque non spettanti.



Cap.	PG		Onere II semestre 2024
1276	1	ISE netta	€ 219.394
	1	Maggiorazione alloggio	€ 108.475
	2	IRPEF	€ 36.898
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 8.642
	6	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche - componente netta	€ 74.654
	8	indennità di sistemazione netta	€ 27.537
	8	indennità di rientro netta	
	9	Trasporto effetti	€ 31.926
1292	3	spese viaggio di trasferimento	€ 10.175
	4	viaggio di congedo	
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	€ 22.857
			€ 540.558

Per quanto concerne le disposizioni del **Capo II**, in materia di benefici assistenziali per il personale del comparto sicurezza e difesa, la norma di cui **all'articolo 7** prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Tale intervento è finalizzato a realizzare gli scopi assegnati al Fondo di assistenza nell'ottica di una maggiore aderenza ai principi di efficacia ed efficienza.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione, pari ad euro 2.903.987,45, è costituito dall'attivo dell'ultimo bilancio consuntivo del Fondo di assistenza del personale della Polizia di stato, riferito all'anno 2022, e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2023.

Si rappresenta che le fonti di finanziamento dell'Ente, secondo le vigenti modalità, oltre che dalle risorse di cui all'art.2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle risorse devolute al Fondo di assistenza ai sensi dell'articolo 1 *quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005, n.89, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 1001 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, consistono anche nei proventi conseguiti dalla sottoscrizione degli abbonamenti a "Polizia Moderna", quotidiano edito dal Fondo con il quale si finanziano i contributi per il "Piano Marco Valerio", che prevede un sostentamento per le cure dei figli minori - affetti da patologie croniche - dei dipendenti, anche dalle entrate relative ai canoni di concessione per i servizi di gestione dei bar allocati presso gli uffici della Polizia, degli stabilimenti balneari ed altre varie attività svolte per il benessere del personale.

Alla luce di quanto sopra narrato appare evidente che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce.

A conforto dell'asserita neutralità finanziaria, si segnala altresì la previsione di cui al comma 6, ai sensi del quale la Fondazione si avvarrà, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e la cui dotazione organica è stata successivamente definita con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2023.



Infine, l'**articolo 8** reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare. Si precisa che le disposizioni integrative degli articoli 131-*bis* e 113 del Codice dell'ordinamento militare sono volte, a completamento stesso dell'articolo 131-*bis*, introdotto con l'articolo 37-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a precisare chi sono i soci ordinari, ovvero gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto ai circoli, e che l'Ente circoli, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, fa parte dell'organizzazione logistica della Marina militare.

Tali modifiche, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in black ink, reading 'Bruno Manotta'.

26/02/2024



Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le motivazioni dell'intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l'opzione scelta e i relativi impatti).

Nell'ambito del provvedimento legislativo in materia di valorizzazione della specificità del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, si è reso necessario inserire la proposta normativa di seguito indicata afferente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Trattasi, in particolare, della proposta normativa che, al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, delega il governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per modificare ed integrare i decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato

l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

A distanza di circa cinque anni dal processo di riforma avviato con i sopra citati decreti legislativi, sono emerse nuove specifiche esigenze correlate ai principi e criteri direttivi, quali ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con addentellati applicativi in termini di rivisitazione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti e con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

Tale intervento normativo è necessario per procedere ad una modifica dell'assetto ordinamentale, che prevede, allo stato, una eccessiva frammentazione di ruoli e qualifiche con aggravii notevoli a livello procedurale e funzionale, che rendono più farraginoso sia l'accesso ai ruoli che la progressione in carriera del personale.

Tale criticità impatta e presuppone anche un necessario ripensamento dei corsi di formazione iniziali ed intermedi connessi alle procedure concorsuali, per renderli più rispondenti alle reali esigenze, al fine di contemperare le richieste formative di aggiornamento con l'esperienza e la professionalità acquisita dal personale del Corpo nazionale.

Si sono riscontrate, inoltre, disomogeneità, nel percorso di carriera, tra il personale appartenente ai ruoli operativi rispetto a quelli tecnico-professionali e diversificazioni anche nell'ambito delle figure specialistiche, in considerazione del fatto che il nucleo specialistico dei radioriparatori, che riveste un ruolo nevralgico nel settore delle telecomunicazioni, non è inserito, a differenza delle restanti specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, in un ruolo ad hoc, e non presenta, pertanto, un percorso di carriera analogo alle medesime figure specialistiche.

Inoltre, in coerenza con la modifica delle strutture dipartimentali, di cui al DPCM 11 giugno 2019 n. 78 e s.m.i., che prevede l'istituzione di un'apposita Direzione Centrale per la Salute, si impone anche la rivisitazione del ruolo del personale sanitario, che ne valorizzi il percorso di carriera, in analogia agli altri ruoli del personale del Corpo nazionale.

I destinatari diretti dell'intervento normativo sono: il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (circa 40.000 unità di personale) interessato dalla modifica normativo-ordinamentale, al quale è garantito un percorso di carriera più funzionale e meno farraginoso, l'Amministrazione procedente e, conseguentemente, seppure in modo indiretto, la collettività su cui impatta l'ottimizzazione delle risorse e della funzionalità del dispositivo di soccorso.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

L'adozione della proposta normativa si inserisce nell'ambito di un ciclo di riforme concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intese alla revisione e al riassetto della normativa che disciplina le funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in un'ottica di coerenza giuridica, logica e sistematica, al fine di assicurare la piena funzionalità e l'ottimizzazione delle attività demandate allo stesso Corpo nazionale.

Gli obiettivi generali sono il rafforzamento e il potenziamento della *mission* del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: salvaguardia della vita umana, della incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica.

L'obiettivo specifico consiste nella valorizzazione del percorso di carriera del personale del Corpo e nel *restyling dell'asset* dell'organizzazione funzionale necessario per l'ottimizzazione del dispositivo di soccorso.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento.

L'obiettivo da perseguire mediante la proposta normativa è quello di adottare nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi uno o più decreti legislativi volti alla ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con la soppressione e la modifica di ruoli e qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

Nel breve periodo, l'obiettivo consiste nell'adozione degli atti consequenziali e attuativi della delega (adozione dei decreti legislativi) per la disciplina in materia di funzioni e compiti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre nel medio-lungo periodo l'obiettivo concerne la effettiva rimodulazione e semplificazione dei percorsi e delle modalità di progressione in carriera.

Gli indicatori procedurali riguardano i tempi di emanazione degli atti normativi consequenziali (decreti legislativi e atti attuativi recanti le specifiche modifiche ordinamentali) mentre gli indicatori

di risultato concernono la semplificazione dei ruoli, la valorizzazione dei corsi, la omogeneità dei percorsi di carriera, il numero delle procedure concorsuali che saranno espletate e dei corsi avviati.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).

Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.

L'opzione di non intervento è stata valutata e considerata non perseguibile, atteso che le esigenze di modifica ordinamentale, rideterminazione e semplificazione dei ruoli del personale del Corpo sono strumento principale per assicurare la massima funzionalità del meccanismo di soccorso, impattando, pertanto, sul personale del Corpo, assicurando la valorizzazione e semplificazione dei percorsi di carriera, valorizzando le specialità e la professionalità maturata, contemperandola con i percorsi formativi specifici, in tutte le fasi del percorso di carriera, con indubbi risvolti positivi ed effetti benefici in termini di efficienza e tempestività degli interventi a favore della collettività.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione I;*
- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*
- distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Le opzioni attuabili considerate, che non prevedevano il ricorso all'intervento normativo, non sono state considerate efficaci a risolvere le problematiche, in gran parte generate da alcune farraginosità o criticità evidenziate proprio nell'ambito dei vigenti decreti legislativi.

Per quanto concerne gli impatti attesi, si ritiene che il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco potrà beneficiare di percorsi di carriera più aderenti ad una organizzazione funzionale dell'intero dispositivo di intervento. Destinataria ultima, come accennato in sezione 1, sarà la collettività in grado di essere assistita da un sistema di aumentata efficacia.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)*
- B. Effetti sulla concorrenza*
- C. Oneri informativi*
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea*

- A. Non si ravvisano effetti sulle micro, piccole e medie imprese
- B. Non si ravvisano effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese.
- C. Non si ravvisano oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico dei cittadini e imprese.
- D. L'intervento risulta in linea con i livelli di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

Si è fatto ricorso allo strumento ritenuto più idoneo, ovvero la delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni e compiti del personale del Corpo nazionale.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli organizzativi discendenti.

5.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Il monitoraggio degli interventi normativi, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori individuati dalla Sezione 2, sono curati, con cadenza periodica, dalle competenti Direzioni Centrali, in particolare, dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale per gli aspetti concorsuali e dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane per i restanti aspetti ordinamentali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:

- 1. Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
- 2. L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
- 3. I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
- 4. I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.

Non sono state effettuate consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

Per la predisposizione della proposta normativa non è stato istituito alcun gruppo di lavoro.

Esenzione dall'AIR (Articoli 1 e 7)

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Prot. n. 1921536/L2023-02261

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
ROMA

Oggetto: Disegno di legge recante misure in materia di valorizzazione della specificità del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Richiesta di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, limitatamente agli articoli 1 e 7.

Gli articoli 1 e 7 del disegno di legge indicato in oggetto, per i quali si chiede l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione, riguardano entrambi il personale della Polizia di Stato e si caratterizzano per un ridotto impatto della regolamentazione in relazione ai quattro requisiti congiuntamente previsti dalla normativa citata in oggetto.

In particolare, l'articolo 1, ai commi 1 e 2, lettera a), reca modifiche in materia di disciplina del tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli agenti della Polizia di Stato in prova, dei vice ispettori e dei commissari della Polizia di Stato vincitori dei relativi concorsi. Inoltre, il comma 2, lettere b) e c), apportando mirati interventi di mero adeguamento lessicale, prevede che, alla direzione della Scuola Superiore di Polizia, possa essere preposto un Prefetto o un Dirigente Generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

L'articolo 7, invece, interviene sulla natura giuridica del Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, provvedendo alla sua trasformazione in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato.

Nell'evidenziare che le norme in esame, di natura ordinamentale, hanno una limitata vis innovativa, si precisa che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non richiedono un incremento di risorse umane, strumentali o finanziarie. Conseguentemente, viene rispettata la condizione dei **costi di adeguamento di scarsa entità**.

Per quanto concerne, invece, il **numero dei destinatari dell'intervento**, si chiarisce che l'articolo 1 è destinato ad una platea di soggetti ben circoscritta e ridotta, in proporzione all'organico complessivo della Polizia di Stato, che è composta dai soli vincitori di concorso per gli agenti in prova, vice ispettori e commissari (per un totale di circa 2.800 unità

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

con riferimento ai posti banditi nel corso del 2023) e dai Prefetti e Dirigenti Generali di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n.335.

L'articolo 7, prevedendo unicamente la modifica della natura giuridica del Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, già esistente, lascia immutata la platea degli attuali destinatari.

Relativamente alla terza condizione, **risorse pubbliche impiegate di importo ridotto**, si rileva che le norme in argomento non prevedono l'impiego di risorse pubbliche, essendo, come accennato, di natura ordinamentale. L'articolo 1 incide sul tempo minimo di permanenza nella prima sede di assegnazione degli agenti in prova, vice ispettori e commissari e impatta esclusivamente sulla disciplina del trasferimento di cui agli articoli 55, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 334. Inoltre, chiarisce che alla direzione della Scuola Superiore di Polizia possa essere preposto un Prefetto ovvero un Dirigente Generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Analogamente avviene per la previsione di cui all'articolo 7 che, al fine di facilitare il perseguimento degli scopi per i quali è stato istituito, trasforma il Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato in Fondazione.

Quanto, infine, alla **limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, si fa presente che le norme in esame non presentano profili di interferenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Tanto premesso, nel ritenere che le disposizioni descritte comportino un ridotto impatto della regolamentazione, si richiede l'esenzione dall'AIR.

Roma, 9 gennaio 2024

Il Capo dell'Ufficio
responsabile per le attività AIR e VIR

.....

VISTO
Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paolo Fuciniola

ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0000758 del 16/01/2024

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE NONCHÉ DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-*bis*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

b) all'articolo 27-*ter*, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

c) all'articolo 55, primo comma, le parole: « I trasferimenti » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-*bis*, comma 4-*bis*, e dall'articolo 27-*ter*, comma 6, i trasferimenti ».

2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

b) all'articolo 67:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia, istituito » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia, istituita » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 »;

2) alla rubrica, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti ».

2. All'articolo 830, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « generali di » sono inserite le seguenti parole: « divisione o ».

3. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

4. Al secondo periodo del comma 663 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « annualmente » e « nell'anno di riferimento » sono soppresse.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza)

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze »;

b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: « Tali promozioni » sono inserite le seguenti: « , conferite con decorrenza 1° luglio, ».

2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « ovvero a vacanza » sono inserite le seguenti: « , con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica, ».

3. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: « sono conferite promozioni annuali » sono inserite le seguenti: « , con decorrenza 1° luglio, ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

« 3-*quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 3-*quater* si applicano anche al triennio 2024-2026 »;

b) all'articolo 975, comma 1, dopo le parole: « internazionale » sono inserite le seguenti: « o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa »;

c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: « a scelta » sono aggiunte le seguenti: « e la promozione è attribuita al 1° luglio »;

d) all'articolo 2197- *ter*.1, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-*bis*, nell'anno 2024 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 ».

Art. 5.

(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le

organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)

1. All'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualità di esperti, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione ».

2. All'articolo 168, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: « immigrazione clandestina » sono inserite le seguenti: « , delle unità destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima svolti dall'autorità consolare ».

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo II

BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Art. 7.

(Trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato)

1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, è trasformato in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Il patrimonio del Fondo è interamente devoluto alla fondazione.

2. Lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguimento, tra le altre, delle seguenti finalità istituzionali:

- a) l'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;
- b) l'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi;
- c) la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
- d) la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
- e) la concessione al personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;
- f) l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali;
- g) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio;
- h) la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio.

3. La fondazione può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

4. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

5. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario.

6. La fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

7. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

8. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 2.903.987,45, è costituito dall'attivo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato. Oltre al patrimonio di cui al comma 1, nel fondo di dotazione della fondazione sono destinati a confluire, secondo le vigenti modalità, anche i redditi e i proventi delle attività economiche già in essere, le donazioni e i contributi volontari dei dipendenti della Polizia di Stato. Il fondo di dotazione è altresì alimentato, secondo le vigenti modalità, con le risorse di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili ai sensi dell'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le risorse devolute al Fondo di assistenza ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, nonché ai sensi

dell'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9. Lo statuto di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 9, continua a operare il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Ente circoli della Marina militare)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-*bis* rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare »;

b) all'articolo 131-*bis*, comma 2, le parole: « I soci ordinari » sono sostituite dalle seguenti: « Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

203ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.](#) - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

[\(830\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.](#) - *RENZI e altri.* - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 3 aprile.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 4 solleva molteplici dubbi, soprattutto con riferimento alle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto. Non è chiaro, infatti, se il Presidente della Repubblica possa non accogliere la proposta di scioglimento delle Camere. Se è vero, come ha ribadito il Ministro, che non sono stati intaccati i poteri del Capo dello Stato, allora si deve concludere che questi possa anche respingere la richiesta di scioglimento. A questo punto, si potrebbe paradossalmente ipotizzare che il *Premier* sollevi un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale per mancato adempimento di un obbligo costituzionale da parte della

Presidente della Repubblica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che l'emendamento 4.2000 presenta alcune ambiguità, derivanti da una contraddizione di fondo irrisolta. La maggioranza, infatti, adotta il sistema dell'elezione diretta ma tenta di nascondere gli aspetti che potrebbero risultare più invisi all'opinione pubblica e che determinerebbero, in realtà, il superamento della forma di governo parlamentare. Sarebbe preferibile, allora, optare per il presidenzialismo con un equilibrato sistema di contrappesi, come quello statunitense. A suo avviso, invece, il secondo e il terzo comma dell'emendamento lasciano trasparire i contrasti che vi sono fra due delle componenti della maggioranza.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la necessità di scrivere le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, in modo chiaro, per evitare che si prestino a diverse interpretazioni. Il nuovo articolo 4, come risulterebbe dall'emendamento 4.2000 del Governo, reca una contraddizione in sé, poiché assegna un potere di mera proposta di scioglimento delle Camere al Presidente del Consiglio, a cui però il Presidente della Repubblica è chiamato a corrispondere. Nel ricordare che il criterio prioritario per l'interpretazione delle disposizioni, secondo l'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd. "preleggi"), è quello letterale, ritiene che, se si accede all'ipotesi per cui il Capo dello Stato possa valutare discrezionalmente l'opportunità di procedere allo scioglimento, bisognerebbe sostituire la parola "dispone" con le parole "può disporre".

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 hanno contenuto quasi analogo. Pertanto, su di essi si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, come già ricordato dal Presidente, la dottrina si è divisa sull'interpretazione della disposizione relativa all'ipotesi delle dimissioni volontarie. A suo avviso, sarebbe opportuno sospendere i lavori, per riscrivere l'articolo 4, precisando la procedura da applicare in caso di sconfitta del Governo su un provvedimento su cui sia stata posta la questione di fiducia. Su tale aspetto, chiede di conoscere l'opinione della maggioranza.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 4.2000 suscita molti dubbi interpretativi. Per esempio, non è chiaro quali siano le conseguenze della mancata approvazione della questione di fiducia posta su un determinato provvedimento. Secondo alcuni esponenti della maggioranza, il Governo potrebbe addirittura riproporre l'atto. Secondo un'altra interpretazione, il Presidente del Consiglio dovrebbe dimettersi con conseguente scioglimento delle Camere, oppure si potrebbe conferire un nuovo incarico a un parlamentare - o anche a più d'uno - collegato al *Premier* dimissionario. Formula quindi considerazioni critiche, in quanto, a suo avviso, si costituzionalizza il carattere extraparlamentare della crisi di governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Giorgis, evidenziando che la disposizione è scritta in modo confuso e questo renderà più difficoltoso anche il pronunciamento degli elettori in occasione del *referendum* costituzionale. Tra l'altro, la sconfitta dell'Esecutivo per mancata approvazione della fiducia su un singolo provvedimento è la fattispecie più frequente che attualmente provoca la caduta dei Governi.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rileva che l'articolo 4 del testo in esame, nonostante la modifica proposta dal Governo, appare confuso, perché rispecchia le diverse istanze all'interno della maggioranza. Infatti, in caso di voto contrario sulla questione di fiducia posta su un determinato provvedimento, il partito del Presidente del Consiglio preferisce il meccanismo dell'*aut simul stabunt aut simul cadent*, mentre la Lega opta per il conferimento dell'incarico a un parlamentare eletto in collegamento con il *Premier*.

Sarebbe quindi opportuna una pausa di riflessione, per apportare le necessarie modifiche, cercando di scrivere la norma senza tenere in considerazione gli interessi di singoli partiti o addirittura di

specifiche persone.

Posto congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/1,5 nonché sui subemendamenti 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che i subemendamenti in esame ripropongono il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, il quale, in caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, conferisce l'incarico a un nuovo Presidente del Consiglio, dopo aver consultato i Gruppi parlamentari. Ritiene inaccettabile ridurre i margini di discrezionalità del Capo dello Stato, che per la sua autorevolezza è la figura più adatta a gestire una eventuale crisi di governo. Il senatore [CATALDI](#) (M5S) formula considerazioni critiche sulla previsione del Governo di ridurre la discrezionalità del Presidente della Repubblica, che non avrà più potere decisionale in merito allo scioglimento delle Camere, dato che il suo risulterà essere un atto vincolato conseguente alla proposta del Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che i dubbi interpretativi sull'articolo 4 sono stati espressi, nel corso delle audizioni, proprio dagli esperti più favorevoli alla riforma, quindi non sono frutto di posizioni preconcepite.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/15 sono respinti.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71.

Il presidente [TOSATO](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che la formulazione dell'articolo 4 suscita incertezze interpretative. Sarebbe opportuno esplicitare che, in caso di sconfitta dell'Esecutivo su un provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, si applichi il secondo comma, che disciplina la fattispecie delle dimissioni volontarie. Tuttavia, vi sarebbe poi una contraddizione con il terzo comma. Chiede quindi chiarimenti sull'ipotesi del subentro del secondo *Premier*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con il senatore Parrini sulla necessità di un chiarimento sull'interpretazione corretta dell'emendamento 4.2000.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, precisa che, nel caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, secondo il meccanismo *aut simul stabunt aut simul cadent*. Nell'ipotesi invece che il Governo non ottenga la fiducia su un provvedimento, è necessario verificare se il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento si sia interrotto irreparabilmente, attraverso una informativa parlamentare, in quanto, in effetti, potrebbe trattarsi anche di un mero incidente di percorso. Le dimissioni del Presidente del Consiglio conseguenti alla mancata approvazione della fiducia potrebbero peraltro essere assimilabili a quelle volontarie, in quanto, secondo un orientamento dottrinale, sarebbero dovute politicamente ma non giuridicamente. Pertanto, l'ipotesi prefigurata dalle opposizioni ricade, a suo avviso, nell'ambito applicativo del secondo comma del nuovo articolo 4.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che, con l'emendamento 4.2000, il Governo ha inteso recepire alcuni dei rilievi sollevati dalle opposizioni e dai costituzionalisti auditi, in particolare sul rischio che il secondo *Premier* disponga di poteri più incisivi di quello eletto.

Innanzitutto, l'emendamento disciplina anche le ipotesi di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio, ampliandole ai casi in cui decida di lasciare l'incarico, per esempio per motivi personali.

Altresì, se la fiducia è revocata mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, essendo il *Premier* eletto direttamente dal popolo. In caso invece di dimissioni volontarie, il Presidente

del Consiglio, previa informativa parlamentare per esplicitare le ragioni delle proprie dimissioni, ha due opzioni: entro sette giorni può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere oppure può ricevere un nuovo incarico o lasciare che questo sia conferito a un altro esponente della maggioranza.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte. Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che la mancata approvazione della questione di fiducia non sia assimilabile ad un mero incidente di percorso. Sul punto, dissente dall'interpretazione fornita dal Presidente, pur apprezzando lo sforzo argomentativo. Rifacendosi poi all'esperienza costituzionale tedesca e svedese, sottolinea l'assurdità del fatto che un *premier* dimissionario possa richiedere lo scioglimento delle Camere. A sostegno di tale argomentazione, cita l'articolo 68 della Costituzione tedesca.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, secondo le opposizioni, il Presidente del Consiglio che si sia dimesso non può chiedere lo scioglimento. Osserva, tuttavia, che un *Premier* dimissionario resta in carica finché non è sostituito.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) sottolinea, preliminarmente, che l'emendamento 4.2000 recepisce le considerazioni critiche solo di una parte delle opposizioni, tralasciando di considerare le soluzioni alternative proposte da Italia Viva con il disegno di legge costituzionale n. 830, il cui esame è congiunto a quello del Governo.

Osserva che, con l'emendamento 4.2000, che introduce in Costituzione la figura del secondo *Premier*, il destino del Governo sarà sottratto alla volontà popolare e del Parlamento e sarà deciso esclusivamente dai *leader* dei partiti di maggioranza, soprattutto di quelli determinanti ai fini della sopravvivenza della maggioranza medesima. In tal modo, si rende strutturale proprio quell'elemento di condizionamento e di ricatto che la maggioranza vorrebbe evitare attraverso l'elezione diretta del Capo del Governo. Anticipa pertanto il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento del Governo.

Il senatore [LISEI](#) (Fdi) evidenzia che la riformulazione dell'articolo 4, attraverso l'emendamento del Governo, è volta a eliminare quelle rigidità sistemiche che, secondo i costituzionalisti, erano presenti nel testo originario. In particolare, si attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di chiedere lo scioglimento delle Camere, che prima non era previsto. È comunque mantenuto un margine per gestire la crisi, in modo che possa essere reincaricato lo stesso Presidente del Consiglio dimissionario oppure un parlamentare della maggioranza, nel caso di dimissioni per motivi personali o familiari, come avvenuto di recente in Finlandia.

Pertanto, pur considerando la possibilità di apportare ulteriori correttivi su aspetti formali o linguistici, ritiene soddisfacente il nuovo testo dell'articolo 4, perché rafforza il Presidente del Consiglio e introduce una maggiore flessibilità, disciplinando fattispecie che prima non erano previste.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,10.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel prendere atto dell'interpretazione fornita dal Ministro sull'emendamento 4.2000, ritiene che sarebbe stato più semplice sopprimere, al primo comma, l'inciso: «mediante mozione motivata», a meno che questa soluzione non sia stata individuata come forma di mediazione tra le due principali componenti della maggioranza. Infatti, in assenza di tale precisazione, sarebbe stato evidente che il potere è concentrato nella figura del Presidente del Consiglio e che la sconfitta su una questione di fiducia comporterebbe automaticamente la caduta del Governo. A suo

avviso, quindi, si tratta in realtà di dimissioni dovute e non volontarie. Dal punto di vista politico, critica l'approccio della maggioranza che cerca di adattare le norme costituzionali alle situazioni contingenti attuali.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, osserva che la modifica proposta dal senatore Giorgis comporterebbe lo scioglimento delle Camere anche nei casi in cui il Governo abbia un incidente di percorso. Al contrario di quanto sostenuto dal senatore Borghi, l'applicazione del *aut simul stabunt aut simul cadent* non è opportuna in tutti i casi, in quanto il valore prioritario è quello della stabilità. Se il Governo è sconfitto su un voto di fiducia, ma la maggioranza è comunque coesa, è preferibile non interrompere la legislatura, per portare a compimento la realizzazione del programma votato dagli elettori.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, rispetto alla stabilità, il valore della democrazia è più importante e si basa su equilibri che si riflettono a loro volta sui principi dello Stato di diritto, in primo luogo sulla separazione dei poteri. Piuttosto che potenziare il Governo, assegnando di fatto al Presidente del Consiglio il potere di scioglimento delle Camere, sarebbe opportuno rafforzare il Parlamento, quale sede del dialogo democratico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce l'invito a correggere la formulazione del secondo comma dell'emendamento 4.2000, che risulta contraddittoria e poco chiara almeno in tre punti. Innanzitutto, prevede che un Presidente del Consiglio sfiduciato, dopo che si è dimesso, possa proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica. In altri ordinamenti ciò è consentito, ma prima che il *Premier* si sia dimesso. In secondo luogo, ritiene non convincente l'interpretazione del Presidente circa la volontarietà delle dimissioni, mentre non è disciplinata la prassi attuale per cui il Capo del Governo si reca dal Presidente della Repubblica per le consultazioni. Infine, il significato della previsione per cui il Capo dello Stato si limita a disporre lo scioglimento richiesto dal Presidente del Consiglio non è incontrovertibile.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ribadisce che lo scioglimento disposto dal Presidente della Repubblica a seguito della richiesta del Presidente del Consiglio rappresenterebbe un atto vincolato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) replica che in tal caso quella del Presidente del Consiglio non sarebbe una mera proposta e quindi sarebbe necessario sostituire le parole: «può proporre».

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74, che risultano respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/23 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza dei subemendamenti in esame, con cui si propone che le Camere conservino un margine di manovra per determinare l'indirizzo di governo del Paese, respingendo l'automatismo dello scioglimento previsto dall'emendamento governativo. Il Presidente della Repubblica, infatti, procede allo scioglimento delle Camere solo qualora il Parlamento non accordi la fiducia a un altro Governo entro un periodo determinato.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene condivisibili le proposte in esame, che tolgono alcune rigidità ai meccanismi previsti dal testo del Governo e restituiscono un margine di discrezionalità al Parlamento. Con distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto,

ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte in esame tentano di conservare margini di flessibilità per consentire alla forma di governo di adattarsi al susseguirsi di mutamenti sociali e politici. A suo avviso, non è corretto prevedere che l'indirizzo politico debba essere cristallizzato e applicato in ogni caso anche dal Presidente del Consiglio subentrante, senza tenere conto di eventuali nuovi accadimenti.

Critica inoltre l'atteggiamento svalutativo della maggioranza nei confronti del rigore lessicale indispensabile per le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, per evitare che l'interpretazione del testo sia nella disponibilità di chi detiene il potere, che, invece, dovrebbe trovare un limite proprio nelle disposizioni scritte.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/30.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che il subemendamento propone di introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva per evitare le cosiddette crisi di governo al buio e gli accordi poco trasparenti tra forze politiche per risolverle. Si tratta, tra l'altro, di un meccanismo già collaudato in democrazie occidentali mature come la Spagna e la Germania. Ciò dimostra che, se ci fosse stata la volontà politica di coinvolgere tutte le forze politiche nel dibattito sulle riforme costituzionali, probabilmente si sarebbe trovata una soluzione condivisa.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con la senatrice Maiorino, osserva che la sfiducia costruttiva è un istituto ampiamente sperimentato e consente di assicurare maggiore stabilità agli Esecutivi. Ritene che, nel modificare la Costituzione, si dovrebbe tenere presente l'interesse generale con il medesimo spirito dell'Assemblea Costituente, che fu consapevole della necessità di sottrarre la Carta costituzionale alle situazioni contingenti e alla dialettica tra singoli partiti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/30 è respinto.

Il subemendamento 4.2000/31 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/36.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, con la proposta in esame, si consente che il Presidente della Repubblica, in caso di sfiducia al Governo, possa valutare se conferire l'incarico ad altra persona, con una formulazione semplice che non lascia adito a dubbi interpretativi. Si prevede quindi che il Capo dello Stato consulti le forze politiche, tenga conto dell'opinione dei parlamentari, che si assumono la responsabilità davanti agli elettori, e individua la persona più adeguata all'incarico, che non deve essere necessariamente un senatore o un deputato.

Ritiene inopportuno che la maggioranza respinga ogni proposta alternativa rispetto all'assetto costituzionale previsto nel programma elettorale. Nelle democrazie costituzionali, il partito o la coalizione che vince le elezioni ha il diritto e dovere di governare, non di modificare la Costituzione sulla base dei rapporti di forza. Ribadisce quindi le proprie critiche al testo presentato dal Governo, che marginalizza il Parlamento, svaluta la democrazia rappresentativa e concentra tutti i poteri in una sola persona, in antitesi con i principi del pensiero liberale, molto attento alla limitazione dei poteri.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/36 è respinto.

I subemendamenti 4.2000/37 e 4.2000/38 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del 4.2000/39.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) rileva che le proposte in esame mirano a rafforzare il Parlamento, secondo una visione alternativa, quindi non limitandosi a esprimere il dissenso nei confronti del testo del Governo, che è frutto di un compromesso politico tra i partiti della maggioranza, esplicitato negli articoli 3 e 4 del disegno di legge costituzionale. Infatti, l'articolo 3 propone l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e quindi un impianto diverso dalla forma di governo parlamentare, mentre l'articolo 4 non riesce a stabilire i contrappesi che sarebbero necessari. Basti pensare all'architettura istituzionale degli Stati Uniti, dove il Presidente non può prevalere sul Congresso e non può determinarne lo scioglimento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dissente dalle affermazioni del Ministro, secondo cui il testo in esame

non intaccerebbe i poteri del Presidente della Repubblica. Attualmente, infatti, il Capo dello Stato ha il potere di sciogliere le Camere, avendo apprezzato le circostanze politiche, mentre, secondo l'impianto della riforma governativa, il suo atto è vincolato e determinato da automatismi non condivisibili.

Nel criticare l'indisponibilità della maggioranza a tenere conto dei rilievi delle opposizioni, ribadisce che la forma di governo regionale e comunale non può essere applicata a livello nazionale, dove ci sono tre elementi che mancano a livello locale: il Presidente della Repubblica, il potere di revisione costituzionale, la Corte costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene inaccettabile un testo che prevede un vincolo per i poteri del Presidente della Repubblica, riducendone le prerogative a compiti cerimoniali, mentre lascia ampio margine di discrezionalità al Presidente del Consiglio.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/39 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/40 e 4.2000/41 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/42 e 4.2000/43, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/44, 4.2000/45, 4.2000/46 e 4.2000/47 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte. Al riguardo fa presente che il riferimento ai senatori a vita, alla luce della riforma in oggetto, deve intendersi limitato agli ex Presidenti della Repubblica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che il parere contrario del relatore e del Governo sulle proposte di modifica in esame dimostra che, diversamente da quanto sostenuto, i poteri del Presidente della Repubblica subiscono una incisiva limitazione, tanto da ridursi a compiti meramente notarili.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con le considerazioni del senatore Parrini, sottolineando che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale sottrae al Presidente della Repubblica la possibilità di gestire la crisi di governo. È vero che nel modello tedesco, cui si ispirano gli emendamenti delle opposizioni, il Presidente federale ha poteri limitati rispetto a quelli attuali del Presidente della Repubblica, ma si tratta di un'architettura istituzionale che privilegia il sistema dei partiti. La riforma proposta dal Governo, invece, riduce le prerogative del Capo dello Stato a vantaggio del *Premier*.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che, come ribadito dal Ministro, anche con la riforma costituzionale il Presidente della Repubblica resta il garante dell'unità nazionale e conserva altri poteri, che non vengono toccati, per esempio la promulgazione delle leggi e l'emanazione di decreti e regolamenti, nonché la nomina di cinque membri della Corte costituzionale, il comando delle Forze armate e la ratifica dei trattati internazionali. A suo avviso, vengono limitati quei poteri che nella prassi si sono estesi eccessivamente "a fisarmonica", come è stato rilevato da diversi costituzionalisti auditi.

Nel replicare al senatore Giorgis, ritiene che il Governo abbia la responsabilità di garantire la stabilità e rispondere alle esigenze di una società che cambia e richiede risposte sempre più veloci, non solo per quanto riguarda le istanze di tipo amministrativo, ma anche con una proiezione più ampia, che riguarda la soluzione dei problemi strutturali del Paese.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/44 e 4.2000/45 sono respinti.

Successivamente, con unica votazione, vengono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/46 e 4.2000/47.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) dispone una sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle determinazioni sulla programmazione dei lavori per le prossime settimane, adottate nell'Ufficio di Presidenza da poco conclusi.

Martedì 9 aprile alle ore 14, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, si svolgeranno le audizioni delle associazioni dei familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, al fine di acquisire elementi istruttori nell'ambito dell'esame degli Atti Senato nn. [794](#) e [868](#) (*Elargizioni benefiche vittime incuria*). Mercoledì 10 aprile alle ore 8,30, in sede di Commissioni 1ª e 3ª riunite, inizierà l'esame del disegno di legge governativo n. [1053](#) (*Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco*).

Per quanto attiene, invece, i disegni di legge nn. 935 e [830](#) (*Premierato*), si è convenuto di continuarne l'esame nelle sedute che saranno convocate per le ore 15 e le ore 20 di martedì 9 aprile, per le ore 9 e le ore 20 di mercoledì 10 aprile e per le ore 9 di giovedì 11 aprile, con l'intesa di concludere la prossima settimana le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, per poi dedicare uno spazio adeguato al confronto sulle proposte emendative riguardanti lo Statuto e i diritti delle opposizioni.

Nella settimana successiva, si procederà, nella giornata di martedì 16, aprile alle ore 11,30 e alle ore 14,30, all'audizione di sei costituzionalisti, al fine di acquisire elementi istruttori sul testo del disegno di legge n. 935, come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione.

In particolare, tre esperti dovranno essere indicati da parte dei Gruppi di maggioranza e tre da parte dei Gruppi di opposizione; la predetta indicazione dovrà essere comunicata entro le ore 18 di martedì 9 aprile.

Nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 aprile si concluderanno poi le votazioni dei restanti emendamenti, con particolare riguardo a quelli relativi all'articolo 5, mentre la votazione del mandato al relatore avrà luogo nella giornata di martedì 23 aprile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

207^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti aggiunti all'articolo 4, sospeso nella seduta antimeridiana.

L'emendamento 4.0.2 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori. Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.0.3.

Sull'emendamento 4.0.4, il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, ricordando come tale proposta, analogamente ad altri emendamenti del suo Gruppo, è finalizzata a valorizzare la sede del Parlamento in seduta comune, nel caso specifico ai fini delle comunicazioni del Presidente del Consiglio propedeutiche allo svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo. In tal modo, si consentirebbe di evitare le sfasature dovute alla duplicazione delle comunicazioni nei due rami del Parlamento ed inoltre si darebbe maggiore solennità alla sede del Parlamento a Camere riunite quale istituzione chiamata a fornire un indirizzo politico incisivo soprattutto nella fase ascendente di formazione delle politiche europee.

Da ultimo, esprime perplessità per il parere contrario su tale emendamento espresso dal relatore e dal Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, manifesta perplessità per il parere contrario reso dal relatore e dal Governo, sottolineando come la sede del Parlamento a Camere riunite consentirebbe di rendere maggiormente solenne il momento delle comunicazioni in vista dei Consigli europei.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ribadisce di considerare suggestiva l'argomentazione alla base dell'emendamento in oggetto.

Tuttavia, fa presente come l'avviso contrario trovi motivazione nel fatto di volere circoscrivere l'area di intervento del disegno di legge costituzionale, anche sulla base dell'esperienza come ha insegnato che una riforma troppo ampia rischi di essere difficilmente compresa dal corpo elettorale.

Pertanto, il parere contrario trova il proprio fondamento non tanto in un dissenso di merito, bensì in una scelta di *drafting* legislativo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.4 risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che l'emendamento 4.0.5 sarà esaminato insieme agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 precedentemente accantonati, in modo da svolgere un dibattito unitario sullo statuto e sui diritti delle opposizioni.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.0.6.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, evidenziando come tale proposta si inserisca in una serie di emendamenti volti a valorizzare la sede del Parlamento in seduta comune.

Purtroppo, constata come tali proposte non siano state recepite dalla maggioranza e dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.6 viene respinto.

Il presidente fa quindi presente che gli emendamenti sullo statuto e sui diritti delle opposizioni ancora da esaminare, oltre al richiamato 4.0.5 del senatore Pera, sono le proposte 1.0.2, 1.0.3, 1.0.9 e 1.0.20.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) interviene sull'emendamento a sua firma 4.0.5, ricordando che esso è finalizzato a introdurre la figura istituzionale del Capo dell'opposizione.

In particolare, si prevede che questi sia eletto, sulla base di una esposizione programmatica, dai membri del Parlamento che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione.

È poi previsto che debba essere consultato dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, nonché negli altri casi previsti dalla legge. È quindi disposto un rinvio ai regolamenti delle Camere, per disciplinare le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione, con particolare riferimento alla formazione dell'ordine del giorno delle Camere. È infine previsto che i regolamenti determinino i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

Ritiene che l'approvazione di tale emendamento potrà favorire il consolidamento in senso bipolare dell'assetto politico italiano e auspica che tale proposta venga accolta non solo dalla maggioranza, ma anche dall'opposizione, proprio nell'ottica dell'alternanza all'interno di un assetto bipolare.

Reputa che l'auspicabile convergenza dell'opposizione su tale proposta non vada interpretata come una sorta di correità nell'adozione della riforma costituzionale; infatti, l'istituzionalizzazione del capo dell'opposizione rappresenterebbe comunque un elemento positivo, in quanto rappresenterebbe un istituto fondamentale, anche in una logica di contrappeso rispetto al sistema del Premierato.

Raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento al relatore, al Governo e a tutti i componenti della Commissione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva come l'emendamento 4.0.5 del presidente Pera si inserisca nella cornice di un insieme di proposte volte a introdurre e disciplinare lo statuto delle opposizioni. Tuttavia, constata l'assenza da parte del Governo e della maggioranza dell'effettiva intenzione di introdurre uno statuto di questo tipo.

Infatti, lo statuto dell'opposizione consisterebbe nell'introduzione di una serie di istituti giuridici oggetto di attenta riflessione, quali la riserva di calendario, l'attivazione di Commissioni parlamentari d'inchiesta su istanza di minoranze qualificate, la possibilità di un accesso diretto alla Corte costituzionale, l'innalzamento dei *quorum* di garanzia e modalità volte ad arginare l'abuso nel ricorso ai decreti legge e ai decreti di legge delega.

Si tratta di istituti giuridici su ciascuno dei quali il gruppo PD ha presentato proposte emendative sistematicamente respinte nel corso dell'esame dell'A.S. n. 935.

Con particolare riguardo all'emendamento del presidente Pera, esso nasce poi dal presupposto che nel nostro paese si instauri, anche in futuro, un assetto politico paragonabile a quello del Regno Unito, ossia sostanzialmente bipartitico. Tuttavia, l'assetto italiano è molto diverso da quello britannico e, comunque, è mancata finora la benché minima apertura da parte del Governo e della maggioranza a proposte che consentirebbero di dare un'effettiva concretizzazione allo statuto delle opposizioni.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene logico che la maggioranza ed il Governo abbiano espresso un avviso contrario su tutti gli emendamenti concernenti lo Statuto delle opposizioni, in quanto tale contrarietà si spiega anche col fatto che, qualora venisse approvata la riforma costituzionale in esame, il prossimo Parlamento sarà depotenziato e il Presidente del Consiglio potrà, attraverso le dimissioni, determinare lo scioglimento anticipato delle Camere.

Esprime quindi rammarico per il fatto che questo sarebbe il momento giusto per procedere in un percorso riformatore, stante la cogenza di un problema di assetto della nostra democrazia. Purtroppo, la maggioranza e il Governo hanno scelto il momento giusto, ma proponendo soluzioni erranee e sottovalutando il fatto che il problema principale è rappresentato dalla scarsa funzionalità del procedimento legislativo.

Invoca quindi uno sforzo collettivo, affinché le prerogative legislative vengano restituite al Parlamento, rendendone concreta la relativa centralità.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel sottolineare che voterà convintamente a favore degli emendamenti presentati dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle sullo Statuto delle opposizioni, in quanto focalizzati sugli istituti giuridici ricordati dal senatore Parrini, rimarca invece il proprio dissenso rispetto all'impostazione di fondo che sta alla base sia della riforma costituzionale sia anche dell'emendamento 4.0.5. Infatti, la riforma costituzionale del Governo e l'emendamento 4.0.5 si basano su un approccio di carattere leaderistico che risulta erroneo, oltre che estraneo alla tradizione storica e culturale del nostro paese.

Pertanto, esprime forte perplessità sull'emendamento del presidente Pera che si colloca su un solco sbagliato e finisce per rappresentare una scorciatoia.

Infatti, non viene affrontato il tema vero che è quello della compressione delle prerogative dei parlamentari sia di maggioranza che di minoranza il cui ruolo è spesso mortificato; invece, con l'emendamento 4.0.5 ci si colloca nel solco di una personalizzazione leaderistica che, a suo avviso, non risulta giusta né in rapporto a chi ha vinto le elezioni né in rapporto a chi le ha perse.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), prima di intervenire, chiede incidentalmente quale sia la valutazione del relatore e del Governo sull'emendamento 4.0.5.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, fa presente che su tale emendamento si rimette alla valutazione della Commissione.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) fa presente che sarebbe stata auspicabile una convergenza effettiva tra maggioranza e opposizioni su parti rilevanti del disegno di legge costituzionale. Peraltro, generalmente dovrebbe essere la maggioranza a fare un primo passo per trovare spazi di convergenza. Purtroppo, su proposte di modifica sostanziale, non si è registrata alcuna apertura.

Ribadisce altresì la ferma contrarietà del proprio gruppo all'ipotesi dell'elezione diretta di un Capo del Governo.

Ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore De Cristofaro, constata come l'emendamento 4.0.5 si inserisca nell'ambito di un approccio culturale leaderistico.

Invece, il gruppo del Partito Democratico rivendica un'altra idea per risolvere la crisi dell'assetto democratico e una concezione diametralmente opposta su quello che dovrebbe essere l'impianto complessivo di una riforma costituzionale.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) chiede una sospensione della seduta per consentire un supplemento istruttorio.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19,30.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, all'esito di un confronto all'interno della maggioranza, ribadisce il parere contrario agli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.9 e 1.0.20; sull'emendamento 4.0.5 del senatore Pera, esprime un invito al ritiro per la trasformazione in ordine del giorno.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime un avviso conforme al relatore.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) fa presente di avere ascoltato attentamente le obiezioni sollevate dai Gruppi di opposizione in merito all'emendamento 4.0.5, obiezioni basate peraltro sull'argomentazione secondo la quale la figura del Capo dell'opposizione rappresenta un istituto proprio della democrazia anglosassone e quindi si concretizzerebbe nell'innesto nel nostro Paese di un istituto estraneo alla nostra storia e alla nostra tradizione, mancando in Italia un assetto bipartitico analogo a quello britannico.

Pur comprendendo le ragioni alla base di tale argomentazione, ritiene però che in tal modo venga degradato il confronto democratico, in quanto un ragionamento analogo varrebbe anche per le proposte dei Gruppi di opposizione ispirate al modello tedesco, pur non disponendo il nostro Paese di un assetto come quello della Germania.

Esprime quindi rammarico per il mancato favore, da parte dei Gruppi di opposizione, verso una proposta scritta con spirito costruttivo e con l'auspicio che fosse accolta dall'intera Commissione.

Accoglie quindi l'invito al ritiro, sottolineando come ciò non migliori la sua valutazione complessiva sull'impianto generale del disegno di legge per il quale ribadisce le perplessità già espresse in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2000, là dove aveva manifestato una sorta di mugugno, accompagnato da una speranza di miglioramento che risulta, al momento, affievolita.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che la Commissione abbia oggi assistito all'ulteriore dimostrazione dello stato confusionale in cui versa la maggioranza su un tema di grande importanza.

Nel constatare un approccio superficiale del Governo e della maggioranza su tale tematica, replica al presidente Pera, sottolineando come siano stati il relatore ed il Governo, ossia la maggioranza di centrodestra, a chiedere il ritiro dell'emendamento 4.0.5 e la trasformazione in ordine del giorno.

Pertanto, risulta curioso che il presidente Pera abbia rivolto un rimprovero ai Gruppi di opposizione.

Peraltro, l'emendamento 4.0.5 calerebbe dall'alto, nella realtà italiana, un istituto giuridico tipico della tradizione britannica, che non si concilia con la tradizione e le caratteristiche del nostro Paese. Infatti, ipotizzare di eleggere il Capo dell'opposizione appare quanto meno azzardato in un contesto in cui, al momento, non c'è un bipolarismo assestato e tanto meno un bipartitismo paragonabile a quello del Regno Unito.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia un intervento molto critico, alla luce dell'andamento dei lavori di questa seduta.

Nel rivendicare come Italia Viva abbia presentato un disegno di legge ispirato al modello del Sindaco d'Italia, e quindi non possa essere accusata di contrarietà pregiudiziale, fa presente come il dibattito in Commissione sia ormai assestato su una pregiudiziale a favore o contro l'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

In tale contesto, è curioso che venga esaminato un emendamento sull'introduzione del Capo dell'opposizione sul quale il relatore e il Governo prima si rimettono alla Commissione e poi, a seguito di un'interlocuzione all'interno della maggioranza, formulano un invito al ritiro con conseguente trasformazione in ordine del giorno.

Senza voler approfondire le ragioni di tale cambiamento di posizione, fa presente che, logicamente, i Gruppi di opposizione contrari all'elezione diretta del Presidente del Consiglio sarebbero stati contrari anche all'elezione del Capo dell'opposizione.

Stigmatizza quindi un atteggiamento volto a rimproverare i Gruppi di opposizione per il mancato accoglimento di un emendamento sul quale evidentemente c'era poca chiarezza all'interno della maggioranza. Si tratta quindi di una questione che doveva essere risolta preliminarmente all'interno della coalizione di centrodestra.

Nel merito dell'emendamento del senatore Pera, fa presente come la figura del Capo dell'opposizione è propria della democrazia liberale anglosassone improntata ad un sostanziale bipartitismo, mentre l'assetto italiano è ancora lontano da tale modello e risulterebbe quindi incongruo il pedissequo

recepimento di norme e istituti propri di altri sistemi, in quanto ogni modello deve necessariamente essere adattato alle caratteristiche e alle particolarità della forma di governo parlamentare italiana. Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva come quella appena verificatasi rappresenta - e non è la prima volta - una caduta di stile che lascia l'amaro in bocca.

Infatti, la maggioranza non può essere politicamente arrogante e poi non avere il coraggio di portare fino in fondo la propria linea politica.

Altresì, a fronte di un parere contrario su tutti gli emendamenti dell'opposizione, compresa la proposta 1.0.9, anche là dove disciplina la riserva di calendario, viene paradossalmente chiesto alla minoranza di avallare un emendamento, il 4.0.5, su cui è evidente che la maggioranza stessa non aveva un accordo al proprio interno.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente per sottolineare come l'emendamento 4.0.5, in realtà, non fosse gradito alla stessa maggioranza. Risulta quindi francamente irrispettoso sostenere che esso viene ritirato in quanto non gradito all'opposizione.

Fa poi presente al senatore Pera che la riforma costituzionale proposta dal Governo presupporrà, in caso di approvazione, l'adozione di un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza e quindi lontano dal sistema maggioritario uninominale proprio della forma di governo britannica.

Con separate votazioni vengono, quindi, respinti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.9 e 1.0.20.

L'emendamento 4.0.5 è invece ritirato con riserva di presentazione di un ordine del giorno, che sarà esaminato in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che martedì 16 aprile, alle ore 11,30 e alle ore 14,30, in sede di Ufficio di Presidenza, aperto alla partecipazione di tutti i senatori, si terrà l'audizione di sei costituzionalisti indicati dai Gruppi parlamentari, al fine di acquisire elementi istruttori sul disegno di legge [935](#), alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione.

Altresì, le votazioni sul disegno di legge [935](#) proseguiranno nelle sedute di mercoledì 17 aprile, alle ore 9 e alle ore 20, nonché di giovedì 18 aprile, alle ore 9.

La prossima settimana avrà inoltre avvio, in sede consultiva, l'esame del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2024 ai fini dell'espressione del parere alla 5ª Commissione.

Infine, mercoledì 17 aprile, alle ore 14, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, si terrà una seduta della Commissioni riunite 1ª e 3ª per l'avvio della discussione generale sul disegno di legge del Governo [1053](#), in materia di organizzazione e funzionamento delle forze armate e di polizia.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 11 aprile, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

1.3.2.2. 1[^] (Affari Costituzionali) e 3[^] (Affari esteri e difesa)

1.3.2.2.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 10 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3ª (Affari esteri e difesa)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1053\)](#) *Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl) facente funzione di relatore per la 1ª Commissione, in luogo del senatore Occhiuto, dà conto del disegno di legge di iniziativa governativa in esame, per i profili di competenza della Commissione affari costituzionali.

Al riguardo fa presente che il testo del provvedimento si compone di otto articoli, suddivisi in due Capi. Si sofferma quindi sulle parti di interesse della 1ª Commissione, ovvero sugli articoli 1, 3, 5 e 7. Il Capo I prevede interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 1, che riguarda l'ordinamento e l'organizzazione della Polizia di Stato, reca modifiche alle disposizioni che disciplinano il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli agenti in prova, dei vice ispettori e dei commissari della Polizia di Stato, prevedendo che questo sia elevato da due a quattro anni, in caso di sede ordinaria, e da uno a due anni, in caso di sede disagiata. Inoltre, aggiorna in "Scuola superiore di polizia" la denominazione dell'"Istituto superiore di polizia" e prevede che il direttore della Scuola possa essere un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza.

L'articolo 3 concerne l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza. Il comma 1 interviene sul decreto legislativo n. 69 del 2001. In particolare, la lettera *a*) aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 26, il quale attualmente prevede che, per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il comandante generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvino egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se, nel corso dell'anno, si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno. Il periodo aggiunto precisa che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze. La lettera *b*) interviene, invece, sul comma 1 dell'articolo 31, per precisare che le promozioni ivi previste sono conferite con decorrenza 1º luglio.

Il comma 2 interviene sulla nota *(c)* alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge n. 234 del 2021, al

fine di prevedere che - per le promozioni «a vacanza» per il grado di generale di divisione del «comparto aeronavale», operate a partire dal 2029 e nell'anno in cui la consistenza in effettivo nel predetto grado risulti inferiore alle due unità - la relativa decorrenza sia fissata alla data in cui si verifica la vacanza stessa.

Il comma 3 modifica l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017, fissando al 1° luglio la decorrenza delle promozioni annuali conferite, fino al 31 dicembre 2031, ai tenenti colonnelli del Corpo militare della Guardia di finanza che siano stati collocati nella posizione di «a disposizione».

L'articolo 5, al comma 1, conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 2 indica, quale principio e criterio direttivo della delega, l'ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

Il comma 3 disciplina le modalità di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, con indicazione anche dei relativi termini procedurali.

Nell'ambito del Capo II, in materia di benefici assistenziali per il personale del comparto sicurezza e difesa, l'articolo 7, al comma 1, dispone la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato senza finalità di lucro.

Il comma 2 prevede che lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicuri il perseguimento di specifiche finalità istituzionali, tra le quali: l'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto; l'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato e agli orfani degli stessi; la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, nonché per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato; la concessione al medesimo personale di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità; l'assistenza sociale e sanitaria del personale e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali; la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio; la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che, per le loro tradizioni o funzioni, ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio.

Il comma 3 stabilisce che la fondazione possa disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato. Ai sensi del comma 4, sono organi della fondazione: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

Il comma 5 assegna al collegio dei revisori dei conti il ruolo di vigilanza sulla gestione finanziaria della fondazione e il comma 6 stabilisce che la fondazione si avvalga del personale del servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il comma 7 dispone che il controllo sulle attività della fondazione sia svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Il comma 8 sancisce la dotazione iniziale della fondazione, che ammonta a 2.903.987,45 euro.

Confluiscono nel fondo di dotazione anche i redditi e i proventi delle attività economiche già in essere, le donazioni e i contributi volontari dei dipendenti della Polizia di Stato, nonché ulteriori specifiche risorse.

Il comma 9 dispone che lo statuto della fondazione sia approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il comma 10 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione ad essa siano effettuati in regime di neutralità fiscale.

Infine, il comma 11 prevede che, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 9, continua a operare il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *Dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il relatore per la 3a Commissione, senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra i contenuti di cui agli articoli 2, 4, 6 e 8 che recano profili di interesse per il comparto della Difesa.

Nell'ambito del Capo I, dedicato alle misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di Polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 2 reca alcune disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, intervenendo sull'articolo 174 del Codice dell'Ordinamento Militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) che reca la disciplina dell'organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate.

Ai sensi della disciplina vigente si tratta di Comandi, ciascuno retto da un Generale di Corpo d'Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. Come evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale assetto organizzativo non risulta ancora essere stato attuato. La modifica recata dal comma 1 dispone l'accorpamento, in un'unica posizione, quella del Comando unità mobili e specializzate dell'Arma dei carabinieri, retta da un unico Generale di Corpo d'armata, delle due posizioni di vertice, il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, rette, secondo la normativa vigente, da due distinti Generali di Corpi d'armata e ciò al fine di recuperare una posizione di impiego di un Generale di Corpo d'Armata, da destinare all'incarico di *Manager Privacy*, figura che assicura il rispetto e l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali nei processi sviluppati da tutte le unità organizzative dell'Arma dei Carabinieri. Il comma 2 del medesimo articolo 2 dispone che il vertice del comparto contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri possa essere, oltre che un Generale di Brigata, anche un Generale di Divisione. Il successivo comma 3 dell'articolo 2 consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. le somme annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato ora attribuita all'Arma dei Carabinieri. Da ultimo, il comma 4 dell'articolo 2 interviene sul fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, eliminando l'orizzonte temporale annuale che, ai sensi della normativa vigente, occorre osservare nella ripartizione delle risorse. La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. A tale fine è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della legge di bilancio 2023, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sempre nell'ambito del Capo I, l'articolo 4, contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate, relative in particolare al computo dei periodi di comandi, all'impiego di ufficiali in incarichi

qualificanti presso enti e agenzie esterne alla Difesa, e alla decorrenza delle promozioni a tenente colonnello. La previsione bandisce anche un nuovo concorso per marescialli, riservato a sergenti e volontari in servizio permanente con laurea e abilitazione in una professione sanitaria, per i posti non coperti da precedenti concorsi. Più in dettaglio la modifica di cui alla lettera *a*) del comma 1 estende per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al Codice dell'ordinamento militare, garantendo un maggiore margine di flessibilità nei casi in cui gli avvicendamenti negli incarichi di comando o le attribuzioni specifiche siano ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze. La successiva lettera *b*) consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale derivante dall'impiego di ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa. Vengono estesi a questi impieghi quanto già previsto a legislazione vigente per incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione in esame prevede - anche per gli incarichi nazionali - l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto. A sua volta la lettera *c*) contiene una norma di interpretazione autentica in materia di decorrenza delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. La lettera *d*), infine, bandisce un nuovo concorso per titoli, da indire nell'anno 2024, per completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e abilitazione nel campo delle professioni sanitarie. L'esigenza - come precisa la relazione illustrativa - deriva dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi, con una previsione che peraltro non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 recadisposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, prevedendo, al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, la possibilità di destinare quattro unità del proprio personale, fuori dal territorio nazionale, per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere ed attuare lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia degli atti di amministrazione marittima relativa alla documentazione delle unità di bandiera, delle procedure di imbarco e sbarco dei marittimi e della sicurezza dello stesso trasporto marittimo. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, ad oggi la competenza del Consolato italiano ad operare quale autorità marittima all'estero discende dal Codice della Navigazione e dal decreto legislativo n.71 del 2011 recante "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari", disposizioni normative che prevedono che l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientri tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero. La necessità di prevedere tale misura discende dall'esigenza di supportare il proprio naviglio che navighi fuori dalle acque di competenza, non dimenticando che circa il novanta per cento del trasporto merci globale avviene via mare. La stessa relazione illustrativa sottolinea al riguardo come la creazione di quattro posizioni presso i principali sorgitori esteri in cui si svolgano annualmente più di 1.000 atti di navigazione marittima, rechi l'indubbio beneficio di agevolare l'attività dei propri rappresentanti diplomatici e di velocizzare e snellire le pratiche amministrative delle proprie navi commerciali, con evidenti ripercussioni positive sulla sicurezza dei traffici e sulla velocità delle operazioni amministrative e commerciali.

Nell'ambito del Capo II, dedicato ai benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa, l'articolo 8 reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 131-*bis* del Codice dell'Ordinamento Militare, l'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la modifica in esame si precisa che i soci ordinari dell'Ente circoli della Marina militare sono gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto, e che l'Ente medesimo, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore

della Marina, rientri nell'organizzazione logistica della Marina militare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione generale avrà inizio in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,40.

1.3.2.2.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 11 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3ª (Affari esteri e difesa)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1053\)](#) *Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) propone di svolgere un ciclo di audizioni prima di svolgere la discussione generale.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) si associa alla richiesta del senatore Marton: trattandosi di un provvedimento complesso, che attiene a ordinamenti particolari come quelli delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo dei vigili del fuoco, è necessario avere un quadro il più possibile chiaro e completo.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Marton e dalla senatrice Musolino.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) conviene sullo svolgimento di audizioni, purché si scelga con attenzione quali e quanti soggetti da audire, dal momento che le sigle sindacali nel settore delle Forze di polizia sono molto numerose.

Il sottosegretario [PRISCO](#), pur ritenendo legittima la richiesta di svolgere audizioni e rimettendosi alla valutazione delle Commissioni riunite, precisa che il provvedimento in esame non propone un riordino delle norme che riguardano l'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia, ma si limita a prevedere alcuni correttivi circoscritti, eccetto il conferimento della delega al Governo per la riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta la possibilità di chiedere contributi scritti sul testo del disegno di legge, riservando le possibili audizioni in presenza ai vertici delle Forze di polizia e delle Forze armate, da svolgere eventualmente in un momento successivo.

Propone, pertanto, di richiedere una memoria scritta alle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, come individuati da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Con riferimento alle organizzazioni di rappresentanza delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri) e della Guardia di finanza,

ciascun Gruppo potrà indicare un massimo di tre nominativi ai quali chiedere una nota scritta entro un termine che propone di fissare per le ore 14 di martedì 23 aprile.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 225 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(806 e 690-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.0.200, recante un incremento di 500 unità dell'organico della magistratura ordinaria, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la verifica delle connesse coperture finanziarie. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.0.200 in ordine ai profili finanziari, rilevando la mancanza di una relazione tecnica e non risultando possibile la quantificazione degli oneri.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che prevede al comma 3 l'istituzione del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile con la dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2024, occorre acquisire elementi di chiarimento sui beneficiari della ripartizione del predetto Fondo.

L'articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. A tale riguardo, occorre chiarire con quali risorse opererà il predetto Piano, considerato che gli obiettivi previsti risultano essere in gran parte onerosi, e se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa occuparsi della predisposizione, del coordinamento e dell'attuazione del Piano d'azione, oltre che del monitoraggio e della valutazione dei risultati, con le sole risorse disponibili a legislazione

vigente.

In relazione all'articolo 3, che prevede che i comuni e le regioni, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso patti locali per la mobilità sostenibile, occorre valutare la necessità di integrare il testo con una clausola di invarianza *standard*.

Riguardo all'articolo 4, che prevede che gli uffici scolastici regionali individuino la scuola che opera quale polo responsabile della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, occorre valutare se la predetta scuola possa operare con le sole risorse assegnate, senza nuovi o maggiori oneri.

Relativamente all'articolo 5, che dispone la copertura finanziaria del provvedimento, risulta necessario aggiornare il bilancio annuale e triennale di riferimento, nonché eliminare nella formulazione del testo il richiamo alle proiezioni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica che verifichi la quantificazione degli oneri riportata nel provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità evidenziata dalla relatrice di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, come prescritto, il provvedimento, di iniziativa del Governo, risulta provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, osserva, in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, che sono stati autorizzati complessivamente 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026, a valere sull'accantonamento del Ministero della cultura del Fondo speciale di conto capitale. Premesso che l'accantonamento in questione risulta presentare le occorrenti disponibilità, va rilevato che, come affermato dalla relazione tecnica, per analoghi provvedimenti sono stati stanziati 10 milioni di euro complessivi. Pertanto, occorre avere ulteriori elementi che consentano di confermare la sostenibilità della disposizione anche con un importo inferiore di due milioni di euro.

Relativamente alle spese per il funzionamento del Museo, quantificate in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2026, occorre avere conferma che, anche in assenza di ulteriori apporti al patrimonio della Fondazione, che hanno carattere eventuale, l'ente possa provvedere alle spese ordinarie.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri, in relazione al comma 3, tenuto conto dello speciale *iter* del versamento al bilancio dello Stato e della riassegnazione alla finalità di spesa indicata, operante previo versamento iniziale alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti d'impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale, nell'ambito della cosiddetta gestione separata che è consolidata nel sistema di Tesoreria.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, in relazione al comma 1, che dispone che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze, il Governo dovrebbe fornire elementi di conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari per effetto delle integrazioni apportate alle norme vigenti in tema di avanzamento in ruolo degli ufficiali. In particolare, il Governo dovrebbe assicurare che non si determinino effetti di anticipazione finanziaria delle promozioni rispetto a quanto avviene attualmente.

In relazione al comma 2, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla effettiva neutralità del termine di decorrenza a partire dalla data in cui si verifica la vacanza, come precisato dalla norma. In termini analoghi, al comma 3, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità finanziaria della nuova decorrenza al mese di luglio degli avanzamenti dei tenenti colonnelli al grado di colonnello. Nel complesso, premesso che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, non contempla ad oggi un preciso termine di decorrenza, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito all'assenza di effetti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, riguardo ai possibili maggiori oneri per il riconoscimento di emolumenti e indennità connessi all'attribuzione del grado.

Per quanto concerne l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate, in merito alla lettera *a*) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sul fatto che la proroga disposta non sia suscettibile di riflettersi sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità, anche in relazione a quelli per sola anzianità. In relazione alla lettera *c*), premesso che la norma dispone la decorrenza delle menzionate promozioni a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità di tale decorrenza, considerato che gli avanzamenti si dispongono a pieno titolo, giuridico ed economico. Il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla data di decorrenza di tali avanzamenti speciali disposta sinora, sia pure per prassi.

L'articolo 5 dispone il conferimento di una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma è corredata di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica e rinvia la quantificazione degli effetti finanziari, nonché l'individuazione di eventuali mezzi di copertura, in sede di emanazione degli schemi dei decreti legislativi. A tale riguardo, al fine di garantire il concorso del controllo parlamentare per i profili finanziari, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, occorre valutare la necessità, all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "Le Commissioni competenti per materia" di inserire le seguenti: "e per i profili finanziari".

L'articolo 6 concerne disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che consentono di destinare presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in qualità di esperti, recando oneri quantificati in euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo considerati per le singole tipologie di oneri, nonché elementi informativi integrativi, concernenti anche le ipotesi assunte nella stima dei singoli oneri, con particolare riferimento alla stima degli oneri per indennità speciale all'estero (ISE), oltre che al rimborso degli oneri relativi ai trasporti e ai traslochi.

L'articolo 7 prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, con personalità giuridica di diritto pubblico, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Considerato che le finalità del Fondo di assistenza per il personale di cui alla legge 12 novembre 1964, n. 1279, non sembrano esattamente sovrapponibili a quelle previste dal provvedimento in esame per la nuova Fondazione di diritto privato, il Governo dovrebbe assicurare che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e per raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce, come asserito nella relazione tecnica, senza tuttavia fornire elementi quantitativi a supporto di tale affermazione.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 6, secondo cui la Fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, il Governo dovrebbe chiarire se il personale dell'Ispettorato assistenza già svolga tali

attività e se sarà in grado di supportare le nuove attività della Fondazione nei limiti dell'organico che già svolge tali funzioni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 138.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta al fine di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine agli elementi richiesti sul provvedimento in esame, sollecitando in tal senso il Governo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.